Allegato A)

Comune di Arsié
Provincia di Belluno

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Premessa

Le finalità del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 sono:
- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.
Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa – in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;
b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
d) concorsi e prove selettive;
e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
Comune di Arsié Indirizzo: Piazza Marconi 1 Codice fiscale e Partita IVA: 00207780255 Sindaco: Strappazzon Luca Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 14 Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 2213 Telefono: 0439 / 59093 Sito Internet: https://www.comune.arsie.bl.it E-mail: arsie@feltrino.bl.it PEC: *arsie.bl@cert.ip-veneto.net*	
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
Sottosezione di programmazione Valore pubblico	Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2021.
Sottosezione di programmazione Performance	Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 05.02.2022 (allegato 1).
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23.04.2022 (allegato 2).
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	
Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa	Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.12.2021 (allegato 3).
Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile	Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 11/ 12/2021 (allegato 4).
Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.12.2021 (allegato 5).

Sottosezione di programmazione Formazione del Personale	Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 10 / 09 /2022 (allegato 6).

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance;
- secondo le periodicità contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 05.02.2022 (allegato 1).

Prot. n. 747 del 31.01.2022

Comune di Arsiè
Unione Montana FELTRINA
Provincia di Belluno

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano della performance (di seguito per brevità indicato come "Piano") è adottato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale.

Il Piano, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto 150/2009 e ss.mm., è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici dell'ente e quelli operativi, collegati ad ogni obiettivo strategico; definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse (umane e finanziarie) e individuare le azioni specifiche necessarie al suo raggiungimento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, efficacia, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di soddisfazione del cittadino/utente) mette il cittadino al centro della programmazione e della rendicontazione.
Il Comune, attraverso il Piano, rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l'ente si è dato, garantendo trasparenza e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e l'efficacia delle scelte operate dall'amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai principi e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l'operato dei dipendenti, i quali sono valutati (anche ai fini dell'erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale individuale) sulla base del raggiungimento degli obiettivi.

Il Piano è stato elaborato nell'ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance organizzato in forma associata, il cui soggetto capofila è l'Unione Montana Feltrina e che comprende tutte le Unione Montane della provincia di Belluno (Agordina, Alpago, Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, Cadore Longaronese Zoldo, Centro Cadore, Comelico-Sappada, Val Belluna e Val Boite) e i Comuni che, nell'ambito di ciascuna Unione Montana, hanno aderito a tale servizio.
La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità:

- Omogeneizzazione delle attività di competenza, nel rispetto della differenziazione degli enti aderenti al protocollo;
- Adozione di un regolamento unico in materia di performance;
- Definizione di un modello condiviso e omogeneo di valutazione;
- Definizione di un sistema di standard legati al territorio bellunese;
- Facilitazione del principio della trasparenza;
- Contenimento dei costi applicativi;
- Risparmio di spesa in una finanza locale in via di trasformazione.

Le amministrazioni associate hanno individuato un unico *Organismo Indipendente di Valutazione* composto da un membro, che svolge la propria attività per tutti gli enti aderenti alla gestione associata.
Gli enti aderenti alla gestione associata del ciclo della performance hanno stabilito di dotarsi di una struttura comune di Piano, declinata poi a livello di singolo ente e rapportata alle esigenze e caratteristiche di ognuno.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Principi di contenuto

Il presente Piano è stato definito secondo principi generali di contenuto, i quali stabiliscono che il Piano deve essere:

1) *Predefinito*: i contenuti devono essere definiti e trattati con ragionevole approfondimento.
2) *Chiaro*: il Piano deve essere di facile lettura poiché diversi sono i destinatari delle informazioni.
3) *Coerente*: i contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). Il rispetto del principio della coerenza rende il Piano attuabile.
4) *Veritiero*: i contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà.

5) *Trasparente*: il Piano deve essere diffuso tra gli utilizzatori, reso disponibile ed essere di facile accesso anche via web.
6) *Legittimo e legale*: il Piano ha valore legale ed è elaborato nel rispetto delle leggi vigenti.
7) *Integrato all'aspetto finanziario*: il Piano deve essere raccordato con i documenti di programmazione e con i budget economici e finanziari. A tal proposito l'art. 10 c. 1 del 150/2009 specifica che il Piano è da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
8) *Qualificante*: il gruppo di lavoro che coordina le fasi del processo di predisposizione del Piano ed elabora il documento deve avere competenze di pianificazione e controllo.
9) *Formalizzato*: il Piano deve essere formalizzato (supporto cartaceo e informatico) al fine di essere approvato, con atto formale, comunicato, diffuso, attuato.
10) *Confrontabile e flessibile*: la struttura del Piano dovrà permettere il confronto negli anni del documento e il confronto del Piano con la Relazione delle performance.
11) *Pluriennale, annuale e persino infrannuale nel caso di sua revisione*: l'arco temporale di riferimento è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento e con la flessibilità di poter essere adeguato in ogni momento durante l'anno entro il 31 luglio con delibera consiliare ex art. 193 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ovvero con delibera di giunta che recepisce la delibera consiliare.

2.2 Principi di processo

I principi di processo sono principi generali attinenti il processo di definizione ed elaborazione del Piano.
Secondo tali principi, il Piano deve seguire un processo:

1) *Predefinito*: devono essere predefiniti le fasi, i tempi e le modalità per la correzione in corso d'opera, con limite suggerito del 30 settembre di ciascun anno;
2) *Definito nei ruoli*: devono essere individuati gli attori coinvolti (vertici politici, *management*, organi di *staff*) e loro ruoli;
3) *Coerente*: ciascuna fase deve essere coerente e collegata con le altre e vi deve essere coerenza fra obiettivo e oggetto di analisi.
4) *Partecipato*: devono essere coinvolti i portatori di interesse interni (struttura organizzativa) ed esterni (utenti, cittadinanza, associazioni di categoria, ecc.);
5) *Integrato al processo di programmazione economico-finanziaria*: gli obiettivi devono essere coerenti con le risorse finanziarie ed economiche, quindi deve avvenire il raccordo con i processi di programmazione e budget economico-finanziario.

2.3 Processo di definizione e struttura del piano

Il Piano deve rispettare specifici requisiti di processo e di struttura.

- Il processo delinea le varie fasi logiche attraverso cui i diversi attori interagiscono fra loro e danno vita al Piano.
- La struttura del Piano determina l'impostazione e il contenuto minimo del Piano.

Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche:

a) Definizione dell'identità dell'organizzazione;
b) Analisi del contesto esterno ed interno;
c) Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici;
d) Definizione dei piani d'azione e degli obiettivi operativi;
e) Comunicazione del Piano all'interno e all'esterno.

Ciascuna delle cinque fasi logiche è funzionale alla redazione di una o più parti del Piano. In particolare, la tabella che segue mostra i collegamenti fra fasi logiche del processo di definizione e la struttura del Piano:

Struttura del Piano della performance	Fase del processo
1. Indice e presentazione del Piano	
2. Sommario	

Struttura del Piano della performance	Fase del processo
3. Identità 3.1. Mandato istituzionale, Missione, Visione	a) Definizione dell'identità dell'organizzazione
4. Analisi del contesto 4.1. Analisi del contesto esterno 4.2. Analisi del contesto interno	b) Analisi del contesto esterno ed interno
5. Obiettivi strategici	c) Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici
6. Dagli obiettivi strategici ai piani d'azione	d) Definizione dei piani d'azione e degli obiettivi operativi
7. Collegamento ed integrazione con programmazione economica e di bilancio	
8. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance	
9. Processo seguito e soggetti coinvolti	
10. Allegati tecnici	
	e) Comunicazione del Piano all'interno e all'esterno

Seguendo la struttura del Piano descritta nello schema sopra riportato, nei paragrafi che seguono sono delineati il contenuto e il processo del Piano.

3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE

AREE DI INTERVENTO DEL COMUNE	PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE	OBIETTIVI STRATEGICI
Ufficio Amministrativo Finanziario	Servizio segreteria Servizio finanziario Servizi sociali e culturali	Efficienza, efficacia, qualità del servizio
Ufficio Tecnico	Servizio manutenzioni Servizio lavori pubblici	Efficienza, efficacia, qualità del servizio
Ufficio Anagrafe servizio popolazione	Servizio demografico	Efficienza, efficacia, qualità del servizio
Polizia Locale	Servizio vigilanza	Efficienza, efficacia, qualità del servizio
Ufficio associato urbanistica ed edilizia privata	Servizio urbanistico – edilizia	Efficienza, efficacia, qualità del servizio
Ufficio associato tributi	Servizio tributi	Efficienza, efficacia, qualità del servizio

4. IDENTITA'

DATI TERRITORIALI DEL COMUNE	
Superficie	64 Kmq
Altitudine	314 m. slm
ASPETTI DEMOGRAFICI	
Popolazione al 31.12.2021	2213
Maschi	1088
Femmine	1125
Nuclei familiari	1070
In età prescolare (0/5)	68

In età di scuola dell'obbligo (6/16)	160
In forza lavoro I occupazione (17/29)	244
In età adulta (30/65 anni)	1029
Oltre i 65 anni	712
Nati nell'anno 2021	13
Deceduti nell'anno 2021	42
Saldo naturale dell'anno 2021	-29
Immigrati nell'anno 2021	65
Emigrati nell'anno 2021	49
Saldo migratorio nell'anno 2021	16
Saldo complessivo naturale+migratorio:2021	-13
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Asili nido	0
Scuole materne private	0
Scuole materne pubbliche	2
Scuole elementari	1
Scuole medie	1
Case di soggiorno per anziani	1
Strutture sportive comunali	2

5. ANALISI DEL CONTESTO

5.1 Analisi del contesto esterno

Il comune di Arsiè, (da ARCIS SEDES, 'sede di castelli') incastonato tra il Massiccio del Grappa e l'altopiano di Asiago, è situato nella parte sud-ovest della Provincia di Belluno, nella regione Veneto. Circondata dalle frazioni che lo compongono, nella parte più in quota del paese troviamo le vette Forte Leone di Cima Campo (1512 m) e Forte di Cima Lan (1261 m), oltre che alla presenza della Tagliata alla Scala di Primolano, tutte sorte nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale e che furono funzionali alla linea di difesa Brenta-Cismon.
I monti che ne fanno parte sono anche Monte Novegno e Col del Gallo.
Il paese sorge a 314 metri in una conca verde serrata a sud dal lago del Corlo, un lago artificiale creato nel 1954 con lo sbarramento del Cismon e dai primi contrafforti del Massiccio del Grappa.
Le frazioni sono: Mellame, Incino, Rocca, Rivai, Novegno, Fastro, San Vito e altre borgate minori.
È proprio grazie all'ambiente lacuale che la sua più grande risorsa è caratterizzata dal turismo estivo, favorito dal clima mitigato.

5.2 Analisi del contesto interno

5.2.1 Organizzazione interna dell'ente

L'attività del Comune è articolata nelle seguenti aree:

1. Ufficio amministrativo finanziario
   - 1.1 Servizio segreteria
   - 1.2 Servizio finanziario
   - 1.3 Servizi sociali e culturali

2. Ufficio Tecnico – lavori pubblici
   - 2.1 Servizio lavori pubblici
   - 2.2 Servizio manutenzioni

3. Ufficio Tecnico - urbanistica ed edilizia priva
3.1 Servizio urbanistico – edilizia

4. Ufficio Anagrafe servizio popolazione
4.1 Servizio demografico

5. Polizia locale
5.1 Servizio vigilanza

6. Ufficio associato tributi
6.1 Servizio tributi

Il Comune opera con la seguente dotazione organica:

Personale previsto in programmazione		14
Dipendenti in servizio:	di ruolo	14
	non di ruolo	0
Totale dipendenti in servizio		14

Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi:

- ***Con l'Unione Montana Feltrina:***
  - Gestione del personale;
  - Servizio associato-tributi
  - Servizio informatico associato
  - Servizio associato commercio
  - Servizio associato imposta di soggiorno
  - Servizio SUAP sportello attività produttive

- ***Con la Provincia***
  - Circuito provinciale delle biblioteche
  - Difensore civico

- ***Con l'Ulss 1 Dolomiti***
  - Servizio derattizzazione e disinfestazione aree pubbliche comunali
  - Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali

5.2.2 Organigramma dell'ente

6. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

La missione dell'ente è descritta nel documento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 13.06.2019, con il quale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e dello statuto comunale, l'Amministrazione ha delineato il suo programma amministrativo, riferito al quinquennio 2019-2024.

I temi trattati sono:

- Funzionamento uffici comunali (municipio al servizio dei cittadini);
- Assetto cura e salvaguardia del territorio (migliorare la qualità urbana e territoriale);
- Associazionismo (recuperare lo spirito di collaborazione);
- Turismo (far crescere il sistema locale);
- Agricoltura (da integrare con il sistema di offerta turistica);
- Sistema sociale, servizi, famiglia e istruzione (welfare di comunità);
- Cultura (alimentare il senso civico e fare relazione e comunità);
- Artigianato e commercio (sinergia associazioni produttive scuola e amministrazioni);
- Economia e finanza (ricerca finanziamenti a tutti i livelli istituzionali).

7. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Coerentemente con lo spirito della Legge 150/2009, l'Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi anche con un costante confronto con la cittadinanza, allo scopo di curare i rapporti con i cittadini, prestare attenzione alle loro esigenze, semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione, garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, facilitare l'accesso ai servizi.
Questi aspetti rappresentano un punto fermo e un costante riferimento nella programmazione dell'attività del Comune; sono pertanto uno stimolo al miglioramento continuo.
Al fine di garantire il miglioramento della performance, inoltre, gli uffici comunali saranno impegnati nel corso dell'anno in un più approfondito monitoraggio della propria attività, sia al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente piano della performance, sia al fine di conoscere con maggiore certezza gli attuali standard con i quali vengono gestiti i servizi (tempi dei procedimenti, accessibilità delle informazioni al cittadino, carichi di lavoro e loro distribuzione, risorse di volta in volta impiegate nelle varie attività, ecc.). Una conoscenza più approfondita e specifica di queste dimensioni consentirà nei prossimi anni di fissare con certezza e realismo gli ulteriori obiettivi di miglioramento degli standard di gestione dei servizi.

8. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL PIANO

L'amministrazione ha l'obbligo di comunicare il processo e i contenuti del Piano della Performance secondo le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari in materia di trasparenza.
Il Piano viene reso disponibile e pubblicato sul sito web dell'ente.

Allegato tecnico 1 - GLOSSARIO

Efficienza
È la capacità di ottenere un risultato con il minimo impiego possibile di risorse.

Efficacia
È la capacità di ottenere un risultato/obiettivo.

Indicatore
Sono elementi che "indicano" il raggiungimento di un risultato, ovvero che si considerano "rivelatori" dell'avvenuto raggiungimento di un risultato. Sono associati a un valore target (vedi sotto). Devono essere SMART, ovvero Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti e Temporalmente vincolati. Esempio: un possibile indicatore è "percentuale raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti nell'anno", il quale sarà legato a un valore target (per esempio: 70%).

Obiettivo
È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, per eseguire con successo i propri compiti.
Può essere:
<u>Strategico</u>: obiettivo di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese del territorio, programmato su base triennale e aggiornato annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione. Si declina in obiettivi operativi.
<u>Operativo</u>: obiettivo funzionale al raggiungimento dell'obiettivo strategico al quale si riferisce, programmato annualmente, articolato in azioni specifiche da svolgere e in risultati da raggiungere.

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Costituito ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, ha il compito di valutare e monitorare la performance dell'ente. È costituito da tre componenti, nominati per un periodo di tre anni. L'OIV, tra le altre cose, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all'ente ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l'utilizzo dei premi.

Performance

È l'insieme dei risultati raggiunti (e delle modalità con le quali sono stati raggiunti) da parte di un soggetto, ovvero una persona (performance individuale) o un'organizzazione nel suo complesso (performance organizzativa). Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa, alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.

Relazione sulla performance
Ogni anno entro il 30 giugno, l'ente elabora una relazione sui risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati.

Stakeholder
È un qualsiasi individuo o un gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione/dell'ente.

Trasparenza
La trasparenza, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm., è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Utente
È colui che usufruisce di un bene o di un servizio senza possibilità di esercitare una scelta confrontando prezzi e qualità dell'offerta di altri fornitori.

Valore target
È il valore associato a un indicatore (il quale a sua volta è legato a un risultato che ci si prefigge di ottenere a seguito di un'attività o di un processo). Questo valore è espresso in termini quantitativi ed è legato a uno specifico termine temporale.

9. OBIETTIVI STRATEGICI

Sono identificate le seguenti aree sui quali si concentra l'attività dell'Amministrazione, coerentemente con la struttura organizzativa dell'ente illustrata al paragrafo 5:

1. Ufficio amministrativo finanziario;
2. Ufficio servizio alla popolazione;
3. Ufficio tecnico;
4. Polizia locale.

A tali aree sono collegati i seguenti obiettivi strategici.

Obiettivi strategico trasversale

IMPLEMENTAZIONE SITO WEB COMUNE DI ARSIE' – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

CONTROLLI INTERNI E MISURE PTPCT

Obiettivi strategici del servizio amministrativo contabile

IMPLEMENTAZIONE PORTALE GDPR IN TEMA DI PRIVACY MEDIANTE PROGRAMMA X-DESK

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI TRIBUTI

Obiettivi strategici del servizio popolazione

VALIDAZIONE CODICI FISCALI CITTADINI AIRE (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO)

MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "FIERA DELLE ANIME" – (3^ domenica di ottobre di ogni anno)

Obiettivi strategici del servizio tecnico

INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO OPERE PUBBLICHE

GARANTIRE NEL PERIODO INVERNALE CONDIZIONI OTTIMALI DI PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI.

Obiettivi strategici del servizio polizia locale

CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLA NORMATIVA NAZIONALE

CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLA NORMATIVA NAZIONALE

OBIETTIVO OPERATIVO	IMPLEMENTAZIONE SITO WEB COMUNE DI ARSIE' – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE, SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO POPOLAZIONE - VIGILANZA		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	==========		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	L'OBIETTIVO PREVEDE L'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE, CON UNA DETTAGLIATA ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI		
FASI/MODALITA' E TEMPI	**Descrizione fase**		**Termine per la realizzazione**
	1. IMPLETENTAZIONE SEZIONI: DISPOSIZIONI GENERALI, ORGANIZZAZIONE, SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
	2. IMPLETENTAZIONE SEZIONI PERSONALE, BANDI DI CONCORSO, PERFORMANCE		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
	3. IMPLETENTAZIONE SEZIONI ENTI CONTROLLATI, ATTIVITA' E PROCEDIMENTI, PROVVEDIMENTI		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
	4. IMPLETENTAZIONE SEZIONI BILANCI, BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO, CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
	5. IMPLETENTAZIONE SEZIONI SERVIZI EROGATI, PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, OPERE PUBBLICHE		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
	6. IMPLETENTAZIONE SEZIONI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, INFORMAZIONI AMBIENTALI, STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
	7. IMPLEMENTAZIONE SEZIONI INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA, ALTRI CONTENUTI		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
	8. IMPLETENTAZIONE SEZIONI CONTROLLI SULLE IMPRESE, BANDI DI GARA E CONTRATTI, CONSULENTI E COLLABORATORI		Secondo tempistiche del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)
INDICATORI	**Descrizione-Fase**	**Unità di misura**	**Valore target**
	1. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	2. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	3. Adempimento	Sì =1 No=0	1

	4. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	5. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	6. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	7. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	8. Adempimento	Sì =1 No=0	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	Plozner Mauro – Smaniotto Roberto – Dalla Costa Costantino	
	Partecipanti al progetto	Strappazzon Loretta - Ceccato Rosita – Bertelle Sonia – Bassani Rita – Busnardo Giuseppe – De Palma Luigi – Strambi Fabrizio	

OBIETTIVO OPERATIVO	CONTROLLI INTERNI E MISURE PTPCT	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE, SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO POPOLAZIONE - VIGILANZA	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	=========	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	IN SEDE DI CONTROLLI INTERNI VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI MISURE DEL PTCPT RIFERIBILE AGLI ATTI SOGGETTI A CONTROLLO	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase	Termine per la realizzazione
	1. Verifica obbligo di astensione ex Art. 6 bis L. 241/1990 e art.42 D.Lgs. 50/2016(misure 4.1; 4.2 SEZIONE PRIMA PARTE III° PTPCT).	31.12.2022
	2. Verifica incarichi esterni svolti dai dipendenti per l'anno 2020 – art.15. comma 2 Regolamento per la disciplina delle incompa-tibilità, cumulo di impieghi ed	31.12.2022

incarichi, autorizzazioni ai dipendenti (misura 5 SEZIONE PRIMA PARTE III° PTPCT).	
3. Acquisizione della dichiarazione del rispetto dell'art.53/16ter D.Lgs. 165/2001 da parte dei dipendenti cessati dal servizio non ricorrendo la fattispecie del comma 16. ter (misura 6 SEZIONE PRIMA PARTE III° PTPCT).	31.12.2022
4. Verifica sorteggio determine di assunzione personale (misura 8 SEZIONE PRIMA PARTE III° PTPCT).	31.12.2022
5. Verifica proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti richiesti per le gare d'appalto (misura 3 SEZIONE PRIMA PARTE IV° PTPCT).	31.12.2022
6. Verifica eventuali provvedimenti di proroga o rinnovo per gli atti soggetti a controllo (misura 4 SEZIONE PRIMA PARTE IV° PTPCT).	31.12.2022
7. Verifica eventuale superamento dei valori soglia per gli atti sog-	31.12.2022

	getti a controllo (misura 6 SEZIONE PRIMA PARTE IV° PTPCT).		
	8. Verifica mancato inserimento nei contratti stipulati la clausola compromissoria (misura 7 SEZIONE PRIMA PARTE IV° PTPCT).		31.12.2022
	9. Verifica di non pubblicazione dati sensibili, giudiziari, idonei a rivelare una situazione di bisogno economico sociale sugli atti soggetti a sorteggio (Misura 10 SEZIONE SECONDA PARTE IV° PTPCT).		31.12.2022
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	1) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	2) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	3) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	4) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	5) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	6) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	7) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	8) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	9) Adempimento	Sì =1 No=0	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	Plozner Mauro – Smaniotto Roberto – Dalla Costa Costantino	

	Partecipanti al progetto	Strappazzon Loretta - Ceccato Rosita – Bertelle Sonia – Bassani Rita – Busnardo Giuseppe – Strambi Fabrizio - De Palma Luigi

OBIETTIVO OPERATIVO	IMPLEMENTAZIONE PORTALE GDPR IN TEMA DI PRIVACY MEDIANTE PROGRAMMA X-DESK		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	========		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	L'OBIETTIVO CONCERNE LA VERIFICA E L'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE GDPR IN TEMA DI PRIVACY CON IL CARICAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase		Termine per la realizzazione
	1) Primo monitoraggio attività di caricamento ed aggiornamento dati (mediante l'apposita funzionalità del portale x-desk)		30.06.2022
	2) Secondo monitoraggio attività di caricamento ed aggiornamento dati (mediante l'apposita funzionalità del portale x-desk)		31.12.2022
	3) Autoformazione in tema di privacy (mediante l'apposita funzionalità del portale x-desk)		31.12.2022
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	1) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	2) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	3) Adempimento	Sì =1 No=0	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	Plozner Mauro	
	Partecipanti al progetto	Loretta Strappazzon e Ceccato Rosita	

OBIETTIVO OPERATIVO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI TRIBUTI
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	===

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	CONTROLLO VERSAMENTO TRIBUTI		
FASI/MODALITA' E TEMPI	**Descrizione fase**		**Termine per la realizzazione**
	1) Pubblicazione avviso all'albo pretorio estrazione a sorte per controllo IMU 2) Estrazione a sorte in seduta pubblica di n. 30 utenti IMU da sottoporre a verifica 3) Comunicazione ad ufficio associato tributi elenco utenti IMU da sottoporre a verifica		a) 30.06.2022 b) 30.09.2022 c) 31.12.2022
INDICATORI	**Descrizione**	**Unità di misura**	**Valore target**
	1) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	2) Adempimento	Numerico	30 utenti
	3) Adempimento	Sì =1 No=0	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	Plozner Mauro	
	Partecipanti al progetto	Strappazzon Loretta e Ceccato Rosita	

OBIETTIVO OPERATIVO	VALIDAZIONE CODICI FISCALI CITTADINI AIRE (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO)	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	==========	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI	
FASI/MODALITA' E TEMPI	**Descrizione fase**	**Termine per la realizzazione**
	1. Rilevazione degli iscritti all'aire privi di assegnazione di un codice fiscale "validato" presso l'Agenzia delle Entrate.	**31.12.2022**
	2. Correzione di eventuali errori che impediscono la "validazione" con allineamento dei dati tra anagrafe comunale e stato civile comunale	**31.12.2022**

	3. “Validazione” in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) del codice fiscale degli stessi		**31.12.2022**
INDICATORI	**Descrizione-Fase**	**Unità di misura**	**Valore target**
	1. Adempimento	Sì = 1 No= 0	1
	2. Adempimento	Sì = 1 No= 0	1
	3. Adempimento	Sì = 1 No= 0	1
REFERENTI DELL’OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	Dalla Costa Costantino	
	Partecipanti al progetto	Busnardo Giuseppe	

OBIETTIVO OPERATIVO	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA “FIERA DELLE ANIME” – (3^ domenica di ottobre di ogni anno)	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	===========	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI	
FASI/MODALITA’ E TEMPI	**Descrizione fase**	**Termine per la realizzazione**
	1. Esame domande di partecipazione	Devono pervenire almeno 60 gg. prima della data della manifestazione
	2. Risposte alle ditte che hanno presentato richiesta	Entro 30 gg. dalla richiesta
	3. Istruttoria e controllo documentazione delle ditte ammesse alla Fiera (licenza, durc, …)	Almeno 30 gg. prima la data fissata per la fiera
	4. Controllo avvenuto pagamento “tosap”	Almeno 30 gg. prima la data fissata per la fiera
	5. Rilascio alle ditte partecipanti ed in regola, dell’autorizzazione temporanea occupazione suolo pubblico, rilascio lasciapassare per giornata fiera, assegnazione spazio	Almeno 30 gg. prima la data fissata per la fiera
	6. Monitoraggio bancarelle ammesse fiera, sistemazione precari, vigilanza su area fiera	Giornata fiera

INDICATORI	Descrizione-Fase	Unità di misura	Valore target
	1. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	2. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	3. Adempimento	Sì = 1 No=0	1
	4.Adempimento	Sì = 1 No=0	1
	5. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	6. Adempimento	Sì = 1 No =0	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	Dalla Costa Costantino	
	Partecipanti al progetto	Busnardo Giuseppe	

OBIETTIVO OPERATIVO	INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO OPERE PUBBLICHE		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO TECNICO		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Erogazione servizi pubblici locali		
FASI/MODALITA' E TEMPI	**Descrizione fase**		**Termine per la realizzazione**
	1. Redazione elenco opere pubbliche da informatizzare da anno 2008 ad anno 2011.		Entro il 30.04.2022
	2. Redazione cronoprogramma.		Entro il 31.05.2022
	3. Informatizzazione pratiche da anno 2008 ad anno 2011.		Entro il 31.12.2022
INDICATORI	**Descrizione-Fase**	**Unità di misura**	**Valore target**
	1. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	2. Adempimento	Sì =1 No=0	1
	3. Adempimento	Sì =1 No=0	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco	
	Responsabili del progetto	Roberto Smaniotto	
	Partecipanti al progetto	Bertelle Sonia – Strambi Fabrizio	

OBIETTIVO OPERATIVO	GARANTIRE NEL PERIODO INVERNALE CONDIZIONI OTTIMALI DI PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI.	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio tecnico	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	===========	
OBIETTIVO STRATEGICO	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI	
FASI/MODALITA' E TEMPI	**Descrizione fase**	**Tempo**
	A) Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie.	Entro il 15/10/2022

	B) Programmazione e attivazione di un servizio regolare di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, necessario al fine di garantire la tempestività di interventi anche straordinari. Attivazione di nuovi percorsi di sgombero neve su strade in precedenza gestite in appalto.	Entro il 15/11/2022
	C) Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiatura e salatura delle strade a turnazione.	Entro il 15/11/2022
	D) Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio.	Entro il 15/11/2022
	E) Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione	Entro il 31/12/2022
	F) Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione	Entro il 31/12/2022
	G) Pronto intervento straordinario di inghiaiatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio	Entro 30 minuti dall'evento.
	H) Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio	Entro 30 minuti dall'evento.

INDICATORI	**Descrizione**	**Unità di misura**	**Valore target**
	A) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	B) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	C) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	D) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	E) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	F) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	G) Adempimento	Sì =1 No=0	1
	H) Adempimento	Sì =1 No=0	1

REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico amministrativo	Sindaco
	Responsabile del progetto	Smaniotto Roberto
	Partecipanti al progetto	De Rocchi Marco Montibeller Luca Mores Andrea Poletti Giulio Loris

OBIETTIVO OPERATIVO	CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLA NORMATIVA NAZIONALE		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO VIGILANZA		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	=======		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI		
FASI/MODALITA' E TEMPI	**Descrizione fase**		**Termine per la realizzazione**
	1. Verifica delle residenze su segnalazione di altri Enti Locali e/o di cittadini		**31.12.2022**
INDICATORI	**Descrizione-Fase**	**Unità di misura**	**Valore target**
	1. Adempimento	Numerico	> 5
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	De Palma Luigi	
	Partecipanti al progetto	De Palma Luigi	

OBIETTIVO OPERATIVO	CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLA NORMATIVA NAZIONALE	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZIO VIGILANZA	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	=======	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI	
FASI/MODALITA' E TEMPI	**Descrizione fase**	**Termine per la realizzazione**
	1. Controllo almeno settimanale dello stato di funzionamento della postazione fissa di autovelox.	**31.12.2022**
	2. Attivazione postazione fissa autovelox per almeno n. 52 giornate annuo	**31.12.2022**

INDICATORI	**Descrizione-Fase**	**Unità di misura**	**Valore target**
	1. Adempimento	Numerico	> 52
	2. Adempimento	Numerico	> 52
REFERENTI DELL’OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco	
	Responsabile del progetto	De Palma Luigi	
	Partecipanti al progetto	De Palma Luigi	

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23.04.2022 (allegato 2).

Comune di Arsiè

Comune di Arsiè
Provincia di Belluno
Piazza Guglielmo Marconi, 1 - 32030 ARSIE' (BL)
P.IVA 00207780255
www.comune.arsie.bl.it
Posta certificata: *arsie.bl@cert.ip-veneto.net*

Lago del Corlo

Forte Leone

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

PREMESSA

Considerazioni sulla corruzione stese nel 2012 in occasione dell'entrata in vigore della legge 6/11/2012, n. 190 e dell'approvazione del primo piano provvisorio sulla prevenzione della corruzione.

<<Se si ricercano le cause della corruzione nella pubblica amministrazione e si riflette sulle stesse nell'attuale momento storico, si finisce per aggiungere solo nuove motivazioni a cause vecchie, trovando tre ragioni fondamentali.
La prima è la mancanza di spinta interiore, cioè la mancanza del singolo a rendere un servizio alla collettività attraverso gli Enti pubblici che la rappresentano, e a superare le problematiche quotidiane. Tra la mancanza di spinta interiore e la mancanza di interesse a risolvere i problemi è possibile stabilire una relazione diretta. In questo caso, sia che questa mancanza ideologica si produca per una carenza assoluta di convinzione o che si determini per una certa rassegnazione di fronte a problemi che si ripresentano e che vengono valutati come irrisolvibili, il singolo si rifugia in ciò che appare comodo a salvare la sua responsabilità, e pratica, nel migliore dei casi, la difesa scritta, per continuare a difendersi dall'irresponsabilità altrui.
La seconda è la mancanza di organizzazione che ha, come caratteristica peculiare, quella di affrontare una data situazione con metodi sbagliati: un cumulo di decisioni minori limita la visione dei grandi problemi e la loro soluzione ristagna in mancanza di ordine e di accordo. Le decisioni dell'ultima ora, prese sulla spinta non di un'analisi ragionata ma di pressioni contingenti, producono mali inevitabili, quanto non costituiscono il varco a più pericolose manovre, poiché rendono le situazioni ed il loro evolversi, di fatto, incontrollabili.
La terza causa è la mancanza di conoscenze sufficientemente sviluppate per poter prendere decisioni giuste e in breve tempo. In questi casi il freno costituito dalla indecisione riguardo allo sviluppo della società o, peggio ancora, della Comunità che si amministra, è il destino degli organismi che ne sono colpiti.
Queste tre cause principali interagiscono tra di loro e influiscono su tutta la vita istituzionale del Paese, producendo illegalità e corruzione, intese non necessariamente come siamo abituati a classificarle in un sentire comune e semplicistico, ovvero come dazione di denaro o altre utilità in cambio di un fare o di un non fare, bensì come comportamenti in violazione di una pluralità di divieti normativi e contrattuali che portano ad una nozione ben più ampia di tali fattispecie.
Appare evidente che non è certo sufficiente, per la soluzione di tali problemi, l'approvazione di un piano, ma che occorre ben altro, ovvero ricostruire le motivazioni di un'intera generazione attraverso un capovolgimento di bisogni e priorità etiche. Tuttavia noi faremo la parte alla quale siamo chiamati.>>

2012, Francesco Pucci

SEZIONE PRIMA

Parte I
Disciplina e misure di prevenzione

1.1 ***Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*** **e** ***Convenzione Penale sulla corruzione*** **di Strasburgo.**

In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (di seguito *legge 190/2012*).

La *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, firmata dallo Stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la legge 3/8/2009 n. 116.

La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato debba:

- ✓ elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- ✓ adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- ✓ vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- ✓ collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (*Groupe d'Etats Contre la Corruptione*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali[1].

1.2 Normativa di riferimento.

a) Legge 7/08/1990, n. 241 recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

b) D.Lgs. 8/6/2001, n. 231 recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

c) D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

d) Legge 6/11/2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

e) D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

f) D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012";

g) D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 recante: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

h) D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

i) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;

---

[1] Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

j) Legge 7/08/2015, n. 124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
k) D.lgs. 25/5/2016, n. 97 recante: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
l) D.lgs. 19/8/2016, n. 175 recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", per le parti non dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016";
m) Legge 30/11/2017, n. 179 recante: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Tutta la normativa citata nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve intendersi riferita, con rinvio dinamico, al testo vigente a seguito delle eventuali modifiche e integrazioni.

2. Il concetto di "*corruzione*".
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) e dal presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT) ha un'accezione ampia essendo comprensivo di ogni forma di comportamento che, anche senza sfociare in responsabilità penali, può esporre al rischio che si creino situazioni di probabile illiceità.
Il concetto di corruzione è quindi oggettivamente più ampio di quanto previsto in sede penale, e ciò a ragione del fatto che viene fortemente esteso il campo di applicazione dell'istituto secondo dinamiche che non sono soltanto giuridiche, ma che sono anche e prevalentemente dinamiche culturali.
La corruzione sistemica, infatti, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica da un lato la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, l'economia della Nazione. Ne consegue che l'istituto della corruzione rileva come quella fattispecie che implica tutte le molteplici situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, emergano abusi da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, come, del resto, le molteplici situazioni in cui, pur senza rilevanza penale, emergano disfunzioni e/o malfunzionamenti amministrativi conseguenti all'uso irregolare delle funzioni attribuite, come anche quelle molteplici situazioni implicanti l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia a livello interno che esterno, contemplano anche le ipotesi di solo tentativo di inquinamento amministrativo.

3. I principali attori esterni del sistema di contrasto alla corruzione.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:
✓ L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
✓ la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
✓ il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
✓ la Conferenza unificata, che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
✓ il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
✓ i Prefetti, che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge 190/2012);

✓ la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
✓ le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso la nomina del responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza;
✓ gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

3.1 L'Autorità nazione anticorruzione.
L'Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:
✓ collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
✓ approva il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
✓ analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
✓ esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
✓ esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei responsabili del servizio amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
✓ esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
✓ riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Tra i compiti principali che la legge 190/2012 assegna all'ANAC vi è l'approvazione del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal *Comitato Interministeriale*, istituito con DPCM 16/1/2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA. Il PNA è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, con la deliberazione n. 72 dell'11/9/2013

L'ANAC, con determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha successivamente approvato l'aggiornamento 2015 al PNA con il quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11/9/2013, n. 72. L'Autorità ha deciso di predisporre l'Aggiornamento muovendo, da una parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di un campione di 1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015; dall'altra dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del servizio ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), con i quali l'Autorità ha avuto un importante confronto il 14/7/2015 nella "*Giornata nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni*". L'Aggiornamento si è reso necessario, poi, in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale. Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto-legge 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11/8/2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

3.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica.
All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16/1/2013:
✓ coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
✓ promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
✓ predispone il PNA;
✓ definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
✓ definisce criteri per assicurare la rotazione dei responsabili del servizio nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai responsabili del servizio pubblici, anche esterni.

3.3 La Conferenza unificata.
I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle *"intese"* da assumere in sede di *Conferenza Unificata* tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (*ex* articolo 8 comma 1 della legge 281/1997), la definizione di *"adempimenti"* e *"termini"* per gli enti locali relativi a:
✓ definizione del PTPCT, a partire dal piano 2013-2015;
✓ adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna amministrazione;
✓ adozione di un codice di comportamento;
✓ adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.
La legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l'approvazione del PTPCT al 31 gennaio di ogni anno.

4. I principali attori interni del sistema di contrasto alla corruzione.
a) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Francesco Pucci nominato con decreto del sindaco n. 1 del 14/01/2019 (che ha unificato le precedenti nomine di Responsabile della prevenzione della corruzione decreto del Sindaco n. 4805 del 23.08.2014e di Responsabile della trasparenza decreto del Sindaco n. 4806 del 23.08.2014*): svolge i compiti attribuiti dalla legge, dal PNA e dal presente PTPCT; in particolare elabora la proposta di PTPCT e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità;
b) Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo: adotta un atto d'indirizzo sui contenuti del PTPCT rivolto alla giunta comunale;
c) Giunta comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il PTPCT e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento;
d) Responsabili del servizio: partecipano al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; in sede di definizione delle misure di prevenzione; in sede di attuazione delle misure, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
e) *Organismo* Indipendente di Valutazione della Performance: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa ed esprime un parere sul codice di comportamento del personale;
f) Ufficio procedimenti disciplinari: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari ed esprime un parere sul codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
g) Dipendenti del Comune: partecipano al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; in sede di definizione delle misure di prevenzione; in sede di attuazione delle misure;
h) Collaboratori del Comune: osservano le misure contenute nel PTPCT. e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.
**Il sindaco, in precedenza, aveva ritenuto di non procedere ad una nuova nomina del "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" come definito dal d.lgs. 25/5/2016, n. 97, atteso che la nomina delle due precedenti figure di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza erano entrambe in capo allo stesso soggetto, per cui il Comune ha di fatto operato, fin dalla prima applicazione della normativa, in senso conforme alle sopravvenute disposizioni. Successivamente ha ritenuto di conformarsi anche sotto il profilo formale alla normativa sopravvenuta.*

4.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A livello periferico, le amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i responsabili del servizio amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:

✓ entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il PTPCT la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);

✓ definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;

✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPCT;

✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riferisce sull'attività svolta.

4.1.1 Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono attribuiti i seguenti poteri:

1) acquisizione di ogni forma di informazione relativa a tutte le attività del Comune, anche in fase meramente informale e propositiva, tra cui a scopo meramente esemplificativo si indicano le seguenti:

a) rilascio di autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

e) esenzioni o riduzioni in materia di tributi;

f) atti di pianificazione urbanistica;

2) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal Comune e in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti da tutto il personale dipendente, dagli organi di governo, dall'organo di revisione economico-finanziario, dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, da qualsiasi altro organo dell'ente composto da più di un soggetto;

3) monitoraggio del rispetto del controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle certificazioni;

4) monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;

5) monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;

6) verifica della presenza in servizio dei dipendenti che risultano averla certificata mediante l'utilizzo del *badge* individuale in dotazione;

7) verifica dei permessi, dei congedi straordinari (comunque denominati), del congedo ordinario richiesto dai dipendenti;

8) monitoraggio dei responsabili del servizio delle misure di prevenzione da porre in essere ovvero acquisizione dagli stessi di atti o certificazioni sull'attività svolta;

9) potere di nomina del personale dipendente, a prescindere dal servizio a cui risulta assegnato, nella qualità di collaboratore diretto nelle attività previste dal PTPCT per la durata massima continuativa di tre mesi nel corso di uno stesso esercizio nel caso di dipendenti assegnati a settori diversi da quelli del segretario generale; il personale individuato non può rifiutare la nomina, è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico, non ha diritto ad alcun riconoscimento economico, è sostituito nei compiti di spettanza dal responsabile del servizio competente per tutta la durata della nomina;

10) potere di acquisire certificati (anche relativi a dati giudiziari) finalizzati a dare attuazione a disposizioni del PTPCT o a verificare il rispetto di norme di legge;

11) potere di acquisire documentazione in possesso dei dipendenti in quanto a carattere personale, finalizzata a dare attuazione a disposizioni del PTPCT o a verificare il rispetto di norme di legge;
12) potere di richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento, senza obbligo di informare preventivamente il responsabile del servizio del servizio.
13) potere di richiedere ai dipendenti chiarimenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione o illegalità.
14) potere di chiedere ai responsabili del servizio o ai dipendenti la trasmissione del testo dei provvedimenti, o l'elenco degli oggetti dei provvedimenti medesimi, ovvero di procedere all'estrazione di dati singoli o aggregati riferiti a tali atti.

4.1.2 Modalità di esercizio dei poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le funzioni ed i poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere esercitati:
a) in forma verbale; in tal caso si relaziona verbalmente senza documentare l'intervento salvo che il soggetto con cui interagisce lo richieda per scritto;
b) in forma scritta, sia cartacea che informatica; in tal caso manifesta la richiesta:
b1) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità, ovvero procedere alla nomina o all'attribuzione di un incarico specifico ad un dipendente;
b2) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all'illegalità;
b3) nella forma della *Denuncia*, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria e per conoscenza all' ANAC e al Prefetto, qualora ravvisi sia la possibile consumazione di una fattispecie di reato, che il semplice tentativo;
b4) nella forma della *Segnalazione*, da trasmettere alla Corte dei Conti quando ravvisi possibili fattispecie di danno contabile;
b5) nella forma della *Segnalazione*, da trasmettere alla Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) quando ravvisi possibili fattispecie di irregolarità da parte di società partecipate/controllate dal Comune.

4.2 Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i responsabili del servizio e i dipendenti del Comune, prestano all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
(pag.13 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

5. Integrazione PTPCT con piano performance e obiettivi ai responsabili del servizio, e con i controlli interni.

La gestione del rischio è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della *performance* e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune.
I compiti individuati nel PTPCT per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche sono in parte collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle *performance*; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPCT diviene uno degli elementi di valutazione dei responsabili del servizio e del personale incaricato di responsabilità.
Nel prosieguo del PTPCT, inoltre, in numerosi paragrafi sono indicate azioni richieste al nucleo di controllo interno in funzione di verifica del rispetto di obblighi previsti dalla legge 6/11/2012, n. 190 e/o dal PNA.

(pagg. 8, 11, 12, 15 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015)

6. Analisi del contesto.
L'analisi del rischio non può prescindere dal contesto esterno e interno in cui opera l'Ente pubblico. Sulla base di questi due parametri si deve successivamente passare ad una disamina delle tipologie di provvedimenti che sono maggiormente collegati con i fattori di rischio influenzati da tali variabili. Tale analisi costituisce infatti la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi in conseguenza delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

6.1 Analisi del contesto esterno.
6.1.1 La deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12 invita a porre particolare attenzione all'analisi del contesto esterno: << ... *L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali* ...>>

Nel caso di un Ente territoriale, qual è il Comune, l'analisi è condotta principalmente con riferimento alle caratteristiche del territorio, delle attività economiche che sullo stesso operano e al valore degli immobili ivi presenti.
Il comune di Arsiè si presenta anagraficamente come un Comune di dimensioni piccole, con circa 2400 residenti, di cui circa 1100 in età lavorativa (fascia 30/65 anni). L'economia locale non è basata sulla presenza di un particolare settore produttivo, come si evince dalla tipologia di attività che operano in area artigianale nel campo della falegnameria, produzione di motori, produzione di stampi in plastica, autotrasporti, impianti elettrici, rivendita automobili. Nel territorio è presente anche un'azienda di allevamento zootecnico di dimensioni medie e diverse imprese boschive. La gran parte della popolazione residente lavora al di fuori del territorio geografico.
Si registra inoltre una crisi delle attività commerciali del territorio che, in analogia alle contermini realtà territoriali, faticano a reggere la concorrenza di centri commerciali e/o di negozi di grandi dimensioni presenti in alcune Città vicine.
La crisi economica mondiale non ha mancato di far sentire i propri effetti anche nel settore immobiliare presente sul territorio comunale, il quale ha subito un sostanziale arresto per quanto riguarda la realizzazione di altri insediamenti ad uso di civile abitazione e per quanto riguarda rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia del patrimonio esistente. Di pari passo, analogamente ai Comuni vicini, si registra una decrescita del valore degli immobili esistenti.
Gli interessi economici non appaiono pertanto rilevanti.

6.1.2 Per quanto attiene l'ambito dell'azione della criminalità organizzata, nella *"Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA)"* relativa al primo e secondo semestre 2020 nonché al primo semestre 2021, rese alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 109, comma 1. del d.lgs. 6/9/2011, n. 159, si rileva quanto segue (i numeri presenti nel testo si riferiscono alle note presenti in relazione):

<<I semestre 2020
VENETO
Il Veneto si conferma come una delle regioni trainanti per l'economia nazionale disponendo di una rete di infrastrutture efficienti che favoriscono lo sviluppo imprenditoriale. Il porto di Venezia-Marghera,

l'aeroporto "Marco Polo" e gli interporti di Padova e Verona costituiscono snodi nevralgici per la movimentazione internazionale di passeggeri e merci. Tali importanti infrastrutture se, da un lato, rappresentano un chiaro vantaggio competitivo, dall'altro, richiedono tuttavia una costante attenzione affinché siano tempestivamente poste in essere azioni di contrasto allo sviluppo di traffici criminali transnazionali.
La presenza di ingenti investimenti uniti alla ricchezza prodotta da un reticolo di imprese di dimensioni medie e piccole può rappresentare, inoltre, terreno fertile per i sodalizi criminali mafiosi che, al di fuori del loro territorio, prediligono l'infiltrazione "silenziosa" nell'economia legale.
Le infiltrazioni mafiose sono state agevolate dalla scarsa sensibilità verso il fenomeno sia a livello istituzionale che sociale. In tal senso, si è espresso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia che, nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, dopo aver premesso che i dati delle attività investigative sono certamente positivi, ha sottolineato che per impedire "*...un radicamento nel territorio che potrebbe coinvolgere le stesse istituzioni democratiche*", costituisce "*...ulteriore fattore propositivo – non meno importante –* la *promozione di una diffusa consapevolezza del carattere pervasivo della criminalità mafiosa, che va contrastata culturalmente negli atteggiamenti e nelle condotte, demolendo dalle fondamenta il muro di omertà che costituisce il primo baluardo dietro il quale essa prospera. L'auspicio è che i risultati giudiziari tangibili contribuiscano a far sì che l'intera popolazione veneta – ad iniziare dal tessuto imprenditoriale – comprenda la peculiarità di queste manifestazioni delinquenziali, rispetto alle quali la mancata denuncia, lungi dall'evitare rischi e difficoltà, è foriera della crescita esponenziale di pericoli e danni per le stesse vittime e per l'intero ambiente sociale* ".
Il rischio di inquinamento dell'economia è ora ulteriormente accentuato dalla crisi generata dall'emergenza COVID-19. In particolare, secondo un'analisi della Banca d'Italia, gli indicatori dell'economia regionale hanno assunto valori negativi, a causa della pandemia, per la prima volta dall'estate 2013, con una conseguente contrazione del PIL per il 2020 maggiore di quella nazionale e che, secondo le stime, potrebbe far registrare una flessione pari a circa il 9,2%[120].
Anche nel Rapporto di Unioncamere Veneto[121] si evidenzia come l'emergenza sanitaria abbia determinato una forte contrazione dell'attività manifatturiera.
La recessione che rischia di travolgere molti settori produttivi agevola le consorterie che, godendo di importanti disponibilità economiche, hanno la possibilità di prestarsi quali "ammortizzatori sociali" illegali, per soggetti ed imprese in difficoltà. Il rischio evidente è che le "mafie", garantendo la liquidità necessaria a tutti gli attori in difficoltà nel panorama economico, possano realizzare una pressione usuraria ed estorsiva, volta all'acquisizione delle attività d'impresa e commerciali.
Altro settore meritevole di particolare attenzione è quello delle attività illecite connesse con il ciclo dei rifiuti. Il Veneto figura, infatti, tra le destinazioni principali dell'immondizia (principalmente Rifiuti Solidi Urbani) che dal centro-sud viene spedita al nord per il compostaggio e il successivo smaltimento.
Particolarmente significativa è l'operatività della criminalità organizzata calabrese che ha, fin dal 2018, rivelato la sua pericolosità come si evince dagli esiti delle operazioni *"Stige"*, *"Fiore Reciso"* e *"Ciclope"*, indicative di come alcune proiezioni della *'ndrangheta* fossero dedite soprattutto al riciclaggio ed al reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti. Più di recente, nel febbraio 2019, l'operazione "*Terry*"[122] ha evidenziato l'operatività di *'ndranghetisti* legati alla *cosca* GRANDE ARACRI in attività estorsive, ai danni di imprenditori veneti, aggravate dal metodo mafioso. Nel semestre in esame, tale penetrazione trova ulteriore aggiornata conferma nelle operazioni *"Isola Scaligera"*, del **5 giugno 2020**, e *"Taurus"*, del **15 luglio 2020** [123], concluse con l'esecuzione a Verona ed in altre regioni d'Italia, di ordinanze di custodia nei confronti di alcuni appartenenti a due sodalizi: il primo, riconducibile a un *locale di 'ndrangheta* rappresentato dalla *famiglia* GIARDINO (facente capo alla *cosca* isolitana degli ARENA-NICOSCIA), l'altro alle *famiglie* GERACE-ALBANESE-NAPOLI-VERSACE originarie della piana di Gioia Tauro
(RC). Tra i reati contestati, figurano l'associazione di tipo mafioso, il riciclaggio, le estorsioni e l'usura e il traffico di stupefacenti[124]. In particolare, sono stati accertati i collegamenti e i vincoli con altri gruppi di matrice *'ndranghetistica* autonomamente operanti nelle province di Crotone, Vibo Valentia, Reggio Emilia, Brescia e Mantova.
Per la prima volta, in Veneto, è quindi emerso il *modus operandi* tipico di un *locale* di *'ndrangheta*, articolato secondo gli schemi propri delle consorterie criminali calabresi, che vanno dalla creazione di un reticolo di solidi rapporti con amministratori pubblici e imprenditori, al ricorso, se necessario, della forza di intimidazione e all'assoggettamento. Significative, a tal proposito, le parole del GIP veneziano:

"...Mette conto, tuttavia, premettere alcune considerazioni di carattere generale, in punto di diritto, per meglio analizzare le peculiarità di questa locale 'ndranghetista, "trapiantata al nord. Tale organizzazione, al cui vertice si trovava..., ha attraversato una fase di fibrillazione, dovuta principalmente alla malattia del boss e al suo conseguente ricovero...".

Per tale ragione sono stati registrati, da parte di alcuni affiliati, tentativi di rimodulazione, mentre, da parte di altri è emerso l'intento di *"approfittare del momento di debolezza del boss, per accaparrarsi lucrosi e illegittimi affari illeciti...Tutti, però, dimostrano di fare ricorso al tipico modus operandi delle cosche calabresi di riferimento, principalmente quella Arena-Nicoscia, a cui possono dirsi gerarchicamente sottoposti, come del resto tutte le locali creatisi nel tempo in territori settentrionali che pure conservano un'autonomia loro propria".*

Al riguardo il Procuratore della Repubblica di Venezia125, Bruno CHERCHI, ha evidenziato, tra l'altro, come *"...la criminalità organizzata tocca il territorio veronese, dopo Eraclea e Padova... le ipotesi che avevamo fatto in passato sulla criminalità organizzata stanno dando riscontri su una situazione che deve essere attentamente considerata. Si tratta di un segnale che dovrebbe allarmare la società civile per la pericolosità dei contatti tra amministrazione e politica e criminalità organizzata [...] l'indagine conferma un quadro chiaro non di infiltrazione ma di ormai forte radicamento della criminalità organizzata in Veneto, che passa soprattutto dalla 'ndrangheta ma che è rappresentato da tutte le organizzazioni [...] tutto il Veneto da Est a Ovest ha una presenza articolata e radicata nella struttura sociale. Non è più un grido di allarme ma l'evidenziazione di un sistema che è presente ed è finalmente noto alle cronache giudiziarie...".*

Oltre alla criminalità calabrese anche quella campana ha fatto rilevare la propria operatività sul territorio, sia nel settore degli stupefacenti che in quello del riciclaggio. Emblematica, in tal senso, è stata l'operazione *"Piano B"* 126, condotta dalla DIA di Trieste il 18 dicembre 2018, che ha messo in luce il tentativo di investimento di capitali illeciti da parte dalla *famiglia* IOVINE vicina ai CASALESI. Ma ancor più significativa è stata l'operazione *"At Last"*127, conclusa nel febbraio 2019, che ha consentito di rilevare come i CASALESI, per la commissione dei reati di estorsione, rapine, usura, ricettazione e riciclaggio, abbiano riproposto in Veneto le medesime tecniche adottate nella regione d'origine. Dalle risultanze investigative è emerso come gli indagati abbiano più volte evidenziato la strategia dell' "immersione" degli affari illeciti nell'economia legale e, come, siano riusciti ad affermare e conclamare la propria egemonia sul territorio.

Con riferimento alla pervasività di tali matrici, emblematica risulta la valutazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario128 *"...Si è, infatti, affrontato per la prima volta in maniera complessiva il radicamento delle organizzazioni criminali mafiose (principalmente 'ndrangheta e camorra) operanti nel territorio veneto: risultano eseguite oltre un centinaio di misure cautelari. [...]Tipico della presenza della 'ndrangheta è il controllo del territorio, proiettato verso forme di condizionamento psicologico della popolazione anche in virtù di collegamenti dei sodalizi con le loro zone di origine. L'azione criminale tende all'acquisizione di attività commerciali in difficoltà, da affidare alla gestione di prestanome e con riserva di eventuali azioni violente e intimidatorie. Fonte di allarme è pure la permeabilità del territorio alle iniziative di riciclaggio. La camorra, a sua volta, reca la propria "riserva di violenza", abbinando ad essa la penetrazione – pericolosa anche perché tende ad evitare l'allarme sociale – nel tessuto industriale e in attività commerciali".*

Anche la criminalità pugliese si è recentemente manifestata, oltreché a Verona con una "cellula" del *clan* DI COSOLA di Bari attiva nel traffico di *marijuana* e *cocaina*129, anche attraverso azioni predatorie svolte da gruppi di pregiudicati foggiani e brindisini "in trasferta".

Con riferimento a *Cosa nostra* si è avuta nuova conferma di interessi criminali da parte di pregiudicati siciliani spesso sottoposti al divieto di dimora nelle zone di origine e soggiornanti nella regione. Con l'operazione *"Pupari 2.0"*130, del **giugno 2020**, un soggetto di origine palermitana ma dimorante in provincia di Padova, già condannato per associazione mafiosa e omicidio volontario, è stato colpito da un provvedimento restrittivo poiché ritenuto a capo di una più ampia associazione per delinquere, finalizzata all'interposizione fittizia di persona ed alla commissione di diversi reati finanziari tra i quali la falsa fatturazione per operazioni inesistenti. L'organizzazione, attraverso l'interposizione fittizia di un rilevante numero di società "cartiere", ometteva il versamento dei tributi dovuti sulla merce acquistata, rivendendola quindi a prezzi inferiori, rispetto al reale valore di mercato, ad alcuni punti vendita distribuiti sul territorio nazionale.

Infine, appare interessante notare come, nell'ambito dell'operazione *"Jackpot"*131 che nel **febbraio 2020** ha interessato la Capitale, figuri un imprenditore romano d'origine ma residente nella provincia padovana, il quale consentiva il "lavaggio" di ingenti somme di danaro mediante l'emissione di false fatturazioni emesse da alcune società da lui amministrate nel citato Capoluogo di provincia.
Da ultimo, si rileva che il territorio è caratterizzato da presenze criminali strutturate di origine straniera, principalmente interessate agli stupefacenti ed alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro.
Il traffico e lo spaccio di droga costituiscono nel nord-est i principali *business* della criminalità organizzata di matrice etnica che si compone principalmente di gruppi di nigeriani (con sodalizi criminali evidenziatisi a Venezia132, Padova e Treviso133), nonché albanesi, romeni, maghrebini, cinesi, filippini, senegalesi e gambiani. Nel **giugno 2020**, nell'ambito dell'operazione *"Maschere"*134, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di un sodalizio italo-albanese composto da n. 6 soggetti, ritenuti responsabili di traffico di *cocaina* e *marijuana*, tra le città di Treviso e Como, la Calabria e l'estero. Tra gli arrestati, figurava anche un albanese, ritenuto organico alla "locale" di *'ndrangheta* di Erba (CO) – *famiglia* VARCA-CRIVARO.
...

Restante territorio regionale

Nella provincia di **Belluno** non sono state rilevate penetrazioni del tessuto economico imprenditoriale né eventi significativi connessi con il traffico e lo spaccio di stupefacenti.
La ridotta mobilità conseguente al *lockdown* ha temporaneamente rallentato anche le attività criminali con conseguente contrazione di quelle repressive.

II semestre 2020

VENETO

Sempre più stabile e radicata appare secondo le attuali risultanze investigative la presenza di strutture mafiose nel Veneto. Emblematici nel senso sia il recente disvelamento di un *locale* di *'ndrangheta* nel veronese, sia gli esiti giudiziari139 che hanno asseverato la pluridecennale infiltrazione di un *clan* camorristico nel veneziano. Al riguardo, con le operazioni *"Terry"*, *"Camaleonte"*, *"Malapianta"*, *"Avvoltoio"* e *"Hope"* del 2019 era stata ribadita l'operatività della criminalità organizzata calabrese140. Veniva infatti evidenziato come alcune organizzazioni di matrice *'ndranghetista* fossero dedite al riciclaggio e al reinvestimento di capitali peraltro non tralasciando il traffico di stupefacenti e le estorsioni. Ulteriore e rafforzata prova di tale penetrazione è emersa con le operazioni *"Isola Scaligera"*141 del 5 giugno 2020 e *"Taurus"* del **15 luglio 2020** 142 concluse con l'esecuzione a Verona e in altre regioni d'Italia di alcune ordinanze nei confronti degli appartenenti a due *sodalizi*. Il primo riconducibile a un *locale* di *'ndrangheta* (rappresentato dalla *famiglia* GIARDINO facente capo alla *cosca* isolitana degli ARENA-NICOSCIA) e l'altro alle *famiglie* GERACE-ALBANESE-NAPOLI-VERSACE originarie della piana di Gioia Tauro (RC). Anche in Veneto è stato quindi svelato il *modus operandi* tipico di un *locale* di *'ndrangheta,* che va dalla creazione di un reticolo di rapporti con amministratori pubblici e imprenditori, all'intimidazione e all'assoggettamento ove necessario143.
La criminalità campana ha fatto rilevare la propria operatività sul territorio144 soprattutto nel settore degli stupefacenti e nel riciclaggio. Emblematiche sono le operazioni *"Piano B"*145 che ha messo in luce il tentativo di investimento di capitali illeciti da parte della *famiglia* IOVINE del *cartello* dei CASALESI e *"At Last"*146. Quest'ultima ha tra l'altro disvelato come il *cartello* dei CASALESI avesse riproposto da decenni in Veneto le medesime modalità d'azione adottate nella regione d'origine per la commissione di estorsioni, rapine, usura, ricettazione e riciclaggio.
È presente sul territorio anche la criminalità pugliese. A Verona è infatti stata riscontrata una *"cellula"* del *clan* DI COSOLA di Bari attiva nel traffico di *marijuana* e *cocaina* 147, mentre per la commissione di "reati predatori" sarebbe invece emersa l'operatività di pregiudicati foggiani e brindisini.
Anche se risalente nel tempo è stata poi rilevata la presenza di soggetti riconducibili a *cosa nostra* interessati al reinvestimento di capitali illeciti nel settore immobiliare 148 soprattutto a Venezia.
Assunto confermato con l'operazione *"Pupari 2.0"*149 del giugno 2020 che ha evidenziato come un pregiudicato150 di origine palermitana ma dimorante in provincia di Padova fosse a capo di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una rilevante frode all'IVA mediante l'utilizzo di crediti fittizi e l'interposizione di numerose società *"cartiere"*.
Sul territorio sono inoltre presenti gruppi strutturati di matrice *etnica* o *multietnica* principalmente interessati al narcotraffico e alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e

del lavoro. Il traffico e lo spaccio di droga costituiscono, infatti, nel nord-est i principali *business* della criminalità straniera che risulta composta principalmente da gruppi albanesi 151, nordafricani e nigeriani 152, romeni, maghrebini, cinesi, filippini, senegalesi e gambiani.

Un quadro d'analisi complessivo che trova conferma nelle indicazioni del Procuratore della Repubblica di Venezia153, Bruno CHERCHI, il quale ha tra l'altro evidenziato come per la "*... criminalità organizzata di stampo mafioso nella Regione Veneto si può motivatamente affermare che da tempo vi è un rilevante radicamento soprattutto di locali ndranghetiste, ma anche di gruppi camorristici e di mafie straniere, in particolari albanesi e nigeriane con differenti vocazioni delinquenziali e diverse modalità organizzative. Le prime sono interessate all'infiltrazione nell'economia locale, notoriamente ricca, sfruttando talvolta le difficoltà di imprese o attività minori e talaltra la predisposizione di qualche imprenditore locale all'emissione e all'uso di fatture per operazioni inesistenti con finalità di sottrazione agli obblighi contributivi. Le organizzazioni criminali straniere soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti. ...*". Ed in relazione alle attività di contrasto ha proseguito specificando che "*L'attività è tesa soprattutto all'individuazione di locali che, senza condotte violente, se non in via eccezionale, tendono a rafforzare la loro presenza nelle attività lecite del territorio... In particolare risulta necessario un adeguato controllo del territorio che consenta di individuare fin da subito eventuali criticità anche legate alla situazione di crisi economica in atto.*" Ed in effetti è evidente come in termini prospettici la temporanea crisi di liquidità generata dall' "emergenza sanitaria" potrebbe costituire per la criminalità organizzata un'ulteriore opportunità per l'acquisizione e il controllo, attraverso le tipiche forme di usura ed estorsione 154, di società in difficoltà.

Nel modulare l'azione di contrasto occorre avere presente che la criminalità ha da sempre declinato i propri interessi secondo paradigmi variegati. Si rammenta ad esempio che già nel 2017 le *cosche* calabresi si sono infiltrate nel settore giochi e delle scommesse *on line* 155 e che anche le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti rientrano da tempo nelle mire sia delle organizzazioni mafiose, sia di un'imprenditoria "rapace" che spesso affianca la criminalità organizzata. Quest'ultimo redditizio *business* rientra infatti tra i settori economici che nell'emergenza "Covid" non hanno subito contrazione e che potrebbe tra l'altro risultare funzionale al reinvestimento di denaro illecito. In merito e sebbene al di fuori di contesti mafiosi il **5 ottobre 2020** la Procura di Venezia ha emesso un provvedimento156 nei confronti di 8 indagati per traffico di rifiuti al termine di indagini avviate nel settembre 2016 dopo il sequestro di un capannone situato in Albignasego (PD). Nonostante nel semestre non siano emerse evidenze, molte province del Veneto sarebbero infine teatro del fenomeno del "caporalato" presente in ambito sia manifatturiero e industriale, sia agricolo.

Il quadro descritto evidenzia quindi l'esistenza di un substrato criminale strutturato e rappresentativo anche di proiezioni di consorterie mafiose talora radicate nel territorio. E' quindi importante lo sviluppo di un'attenta attività di prevenzione mirata anche ad evitare "stabili saldature" tra le diverse componenti criminali e tra queste e la società civile. E' dunque necessario sollecitare soprattutto nella classe imprenditoriale la consapevolezza dell'estrema pericolosità del "fare affari" con le consorterie. Il più piccolo supporto economico fornito dalle stesse, anche a tassi non usurari, innescherebbe un'inevitabile spirale perversa e la sottrazione dell'attività.

...

Restante territorio regionale

La provincia di **Belluno** è la più estesa del Veneto ma allo stesso tempo la meno popolosa 257.

Il territorio è a prevalente vocazione agricola e forestale anche se in importanti centri turistici nel Cadore (il più famoso dei quali è Cortina d'Ampezzo) è presente in modo significativo l'industria ricettiva. Nel periodo in esame non sono state rilevate attività di penetrazione del tessuto economico-imprenditoriale né eventi significativi connessi con il traffico e lo spaccio di stupefacenti che è tuttavia presente, come accertato in passato, soprattutto ad opera di piccoli sodalizi di matrice etnica 258.

...

I semestre 2021

VENETO

Il territorio del Veneto è caratterizzato da una ricchissima e variegata realtà economica favorita da un sistema infrastrutturale funzionale allo sviluppo imprenditoriale efficiente peraltro oggetto di una costante azione di ampliamento e ammodernamento134. Le importanti infrastrutture insieme alla ricchezza generata dalle imprese regionali rappresentano significativi canali attraverso i quali la criminalità punta anche in questo territorio a infiltrare in maniera "silente" l'economia legale. In tal senso si è anche

espresso135 il Prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, che "nello svolgere brevi riflessioni sul tema dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel contesto provinciale vicentino" preliminarmente evidenzia che in termini di macro area regionale, "il Veneto: ha contribuito per il 9% al PIL italiano nel 2018; ai dati disponibili (2016, "Eu- rostat"), risulta essere la settima Regione dell'U.E. per valore aggiunto lordo del settore manifatturiero, l'ottava nel settore industriale e la decima in quello agricolo; presenta un "Indice di Apertura" (Openness Index), ossia il valore di esportazioni ed importazioni in rapporto al PIL, del 69% nel 2018 (ben superiore al valore nazionale pari al 50%), evidenziando un interscambio totale con l'estero nello stesso anno di 373 miliardi. Dopo le perdite percentuali elevate di quote di PIL conseguenti alla crisi pandemica, in atto la Regione, e in specie la provincia berica, sta facendo registrare una rapida ripresa nei comparti produttivi e nell'occupazione. Pare chiara in tale contesto l'attrattiva che questo sistema economico provinciale possa svolgere rispetto alle attenzioni del crimine organizzato sia orientato al riciclaggio di denaro sporco in impieghi nell'economia legale, sia preordinato a nuove occasioni di business".
Una peculiarità dell'imprenditoria veneta è rappresentata dalle piccole e medie imprese per circa tre quarti a dimensione familiare le quali nei momenti di particolare crisi economica come quello generato dall'attuale pandemia più facilmente soffrono la mancanza di liquidità. Questo potrebbe costituire un fattore di vulnerabilità alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.
Già da tempo il territorio regionale è risultato appetibile per le consorterie mafiose ed in particolare per la criminalità calabrese136.
Anche la delinquenza campana ha fatto rilevare nel corso degli anni la propria operatività con il tentativo da parte della famiglia IOVINE del cartello dei CASALESI di riproporre in Veneto le medesime modalità d'azione adottate nella Regione d'origine per la commissione di estorsioni, rapine, usura, ricettazione e riciclaggio. Con riguardo alla criminalità pugliese a Verona è stata riscontrata l'esistenza di una cellula del clan DI COSOLA di Bari attiva nel traffico di droga137 mentre per la commissione di "reati predatori" sarebbe anche emersa la presenza operativa di pregiudicati foggiani e brindisini.
Con riferimento a cosa nostra già alcune investigazioni del passato avevano evidenziato soggetti collegati a famiglie siciliane che riciclavano capitali mafiosi con investimenti immobiliari soprattutto a Venezia. Più di recente è stato confermato l'interesse delle consorterie palermitane a infiltrarsi nei canali dell'economia legale attraverso la commissione di rilevanti frodi fiscali138. Anche le investigazioni svolte nel semestre confermano come tra i principali interessi della criminalità anche al di fuori dall'ambito mafioso vi siano i tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-produttivo soprattutto attraverso la commissione di reati economico finanziari e di truffe finalizzate all'indebito ottenimento di contributi pubblici139.
Sul territorio sono inoltre presenti gruppi strutturati di matrice etnica o multietnica, in prevalenza albanesi140, nordafricani e nigeriani141, romeni e bulgari142, maghrebini, cinesi, filippini, senegalesi e gambiani che come confermato dalle investigazioni condotte nel semestre risulta- no attivi principalmente nel traffico e nello spaccio di droga.
Per ulteriori approfondimenti sulle specificità provinciali del Veneto si rimanda al capitolo 15.b143.
...

Restante territorio regionale
La provincia di Belluno, che comprende un territorio a prevalente vocazione agricola e forestale con aree industriali e turistiche, allo stato non sembrerebbe interessata da forme di infiltrazione mafiosa.
Nel periodo in esame a conferma della costante attenzione posta nella ricerca e repressione delle condotte illecite perpetrate a danno della Pubblica Amministrazione, è da annoverare l'operazione "A tutto gas"205 conclusa dalla Guardia di finanza il 14 aprile 2021 e volta a verificare la corretta procedura di una gara d'appalto relativa alla "Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale" nella provincia, per un valore a base d'asta di 90 milioni di euro. Tra gli indagati ai quali è stato contestato il reato di turbativa d'asta figura un funzionario comunale della provincia e due amministratori del "gestore uscente", i quali avrebbero esercitato pressioni nei confronti di un dirigente di un'amministrazione comunale della provincia al fine di indurlo ad annullare la gara d'appalto bandita già nel 2017 nonostante l'iter fosse avviato verso la fase d'assegnazione.>>

Nelle succitate relazioni non vi sono riferimenti specifici al comune di Arsiè.
Anche il riferimento alla Provincia di Belluno, contenuto nella relazione del primo semestre 2021, non ha un diretto interesse con il Comune di Arsiè.

In relazione ai dati emersi dall'analisi del contesto esterno, si ritiene che la loro incidenza sul rischio di corruzione dell'amministrazione possa così riassumersi:

Fattore	*Dato elaborato e incidenza nel PTPCT*
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	*Basso – Nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi*
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	*Basso*
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	*Poco presenti*
Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ente	*Non presenti*
Procedimenti disciplinari	*Non presenti*

6.2 Analisi del contesto interno.
Il secondo elemento da valutare è quello dell'analisi delle caratteristiche della struttura del personale dipendente: numero addetti, funzioni svolte direttamente dalla struttura, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; politiche, obiettivi, strategie, risorse; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali).
Nel caso del comune di Arsiè la struttura del personale dipendente è di dimensioni piccole, con 14 dipendenti distribuiti in tre servizi, gestiti da tre responsabili del servizio titolari di posizione organizzativa.

Si segnala che molti processi sono gestiti in forma associata con l'Unione Montana Feltrina, tramite la quale sono stati sostanzialmente esternalizzati i procedimenti relativi alla gestione dei tributi, del personale, della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della protezione civile.

La difficoltà del controllo del personale è direttamente proporzionale al numero delle unità degli addetti; questo fatto può essere facilmente verificato laddove si pensi che, nelle organizzazioni di piccole dimensioni, il controllo è praticamente "*a vista*"; in tale ultimo contesto, infatti, difficilmente passa inosservata l'assenza ingiustificata del lavoratore, la frequenza di accessi agli uffici da parte di medesimi utenti, oppure le frequentazioni dei dipendenti in ambito lavorativo di soggetti avulsi dal contesto di diretta competenza per materia, ovvero uno stile di vita incongruo rispetto alla retribuzione.

A partire dal 2013 è stata avviata e proseguita una continua azione di informazione e formazione del personale dipendente finalizzata alla creazione di una cultura dell'etica e della normativa sulla trasparenza e anticorruzione, che ha visto coinvolto principalmente il personale dipendente degli uffici.

Nel 2021 non sono state segnalazioni di illeciti disciplinari, né illeciti in materia di eventi corruttivi penalmente rilevanti.

Tutto ciò considerato, con riferimento al contesto interno si ritiene che il rischio di corruzione sia basso.

6.3 Referenti per la prevenzione della corruzione e RASA.
I Responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa, sono di seguito indicati:

Id	*Servizio*	*Responsabile titolare di posizione organizzativa*
1	Amministrativo contabile	Mauro Plozner
2	Tecnico	Roberto Smaniotto
3	Popolazione	Costantino Dalla Costa

I Responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di propria competenza, sono i "*referenti per la prevenzione della corruzione*", e sono responsabili in prima persona della corretta attuazione delle misure di prevenzione, assumendo la responsabilità della loro attuazione nelle materie di competenza.

Nell'allegato 1 **"Misure preventive"** al presente PTPCT sono individuati nominativamente i soggetti responsabili dell'attuazione delle misure. Ove nell'allegato 1 o nel PTPCT sia genericamente indicata la

dicitura "Responsabili dei servizi", la stessa deve intendersi riferita a ciascun responsabile per i dati di propria competenza.
I referenti per la prevenzione della corruzione, ove ne riscontrino la necessità, formulano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali proposte di modifica e integrazione del PTPCT.

Il Comune, con delibera di giunta comunale dell'11/07/2014, n.38, ha nominato il sig. Roberto Smaniotto quale soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 d.lgs. 50/2016 (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, d.lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

7. Processo di adozione del PTCP.
Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPCT reca le informazioni seguenti:
✓ data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
✓ individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
✓ individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
✓ indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

8. Gestione del rischio.
La gestione del rischio nel PTPCT contiene:
✓ l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
✓ la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
✓ le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

9. Formazione in tema di anticorruzione.
La formazione trattata nel PTPCT riguarda:
✓ l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
✓ l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
✓ l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
✓ l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
✓ l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
✓ la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

10. Codici di comportamento.
Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPCT reca le informazioni in merito a:
✓ adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
✓ indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
✓ indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

11. Altre iniziative.
Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- ✓ indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- ✓ indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- ✓ elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- ✓ elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- ✓ definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- ✓ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- ✓ adozione di misure per la tutela del *whistleblower;*
- ✓ predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- ✓ realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- ✓ realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCPT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

12. La trasparenza.

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*".

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare "*un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità*".

Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14/3/2013, n.33 di "*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "*trasparenza*" è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "*pubblicazione*" (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili. Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 82/2005.

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.
Il d.lgs. 25/5/2016, n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ha modificato i citati disposti normativi con la finalità di semplificare e correggere la portata degli adempimenti in materia di trasparenza.

13. La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di lavori, servizi e forniture.
A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- ✓ la struttura proponente;
- ✓ l'oggetto del bando;
- ✓ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- ✓ l'aggiudicatario;
- ✓ l'importo di aggiudicazione;
- ✓ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- ✓ l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni *all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* (AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
L'AVCP ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013, oggetto d'apposito comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.
Data la rilevanza dell'adempimento, per completezza si riporta il testo del comunicato:
"Il Presidente
VISTA la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 recante ad oggetto "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012" (di seguito Deliberazione)
CONSIDERATA la necessità di uniformare il comportamento dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione medesima
COMUNICA CHE
l'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell'Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo.
Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all'indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it
Ciascuno dei soggetti individuati all'art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all'invio di un'unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale.
Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

L'Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì, nell'allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.
La licenza d'uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
L'applicazione di licenze d'uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso superato dalle finalità della norma.
I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato.
Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell'arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l'uno dall'altro.
L'indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici".

Parte II
La formazione del piano

1. Data e documento di approvazione del piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Gli estremi del provvedimento di approvazione della presente proposta di PTCP saranno riportati in sede di pubblicazione del piano adottato, mediante la pubblicazione della delibera di adozione del piano medesimo.

2. Attori interni ed esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione.

Il PTPCT costituisce lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione" come sopra definita. Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell'organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di "possibile esposizione" a fenomeni di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento rispetto alla redazione del PTPCT 2022/2024 mediante le seguenti richieste:
DATO ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento rispetto alla redazione del P.T.P.C.T. 2022/2024 mediante le seguenti richieste:
-ai responsabili del servizio del Comune, ai quali è stato chiesto un attento riesame delle aree di rischio, del catalogo dei processi, della valutazione del rischio, delle misure di prevenzione del rischio come individuate nel P.T.C.P. vigente, con l'invito a formulare proposte di modifica/integrazione (nota prot.n. 9741 del 13/12/2021;
-ai soggetti portatori di interessi a cui, con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni, è stato chiesto di formulare proposte di modifica od osservazioni del P.T.P.C.T. vigente (avviso prot. 7943 del 13/12/2021);
-alle associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, organizzazioni sindacali, rappresentanza sindacale unitaria è stato segnalato il *link* del sito istituzionale del Comune in cui è possibile visionare l'apposito avviso di partecipazione, ricordando come il contributo a tale procedimento costituisce un momento qualificante del P.T.P.C. T., e invitandoli pertanto a formulare proposte di modifica/integrazione ovvero anche semplici osservazioni su azioni da intraprendere per prevenire episodi di malcostume amministrativo (nota prot.n. 9759 del 13/12/2021);

-ai dipendenti del Comune, ai quali è stato evidenziato l'obbligo di informazione e collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ordine all'attività di prevenzione svolta (nota prot.n. 9742 del 13/12/2021);
-agli organi politici del Comune, alla cui attenzione è stata posta la deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12 e, in particolare, la necessità ivi più volte ribadita di un contributo attivo all'aggiornamento del P.T.C.P. vigente (nota prot. n. 9740 del 13.12.2021). Nella citata deliberazione infatti si legge: <<... *Una ragione della scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente individuazione delle misure di prevenzione è, senza dubbio, il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della "politica" in senso ampio. Diviene, quindi, un obiettivo importante del presente Aggiornamento suggerire soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie. Alla luce della disciplina vigente, gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ovvero la nomina del RPC e l'adozione del PTPC. ... è raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione. In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. In questo modo l'organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC. ...*>>;
-alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale, alle quali sono stati trasmessi i criteri di rotazione ordinaria del personale che saranno inseriti nella proposta di P.T.P.C.T. (nota prot. n. 9760 del 12/12/2021);
- ai responsabili dei servizio – titolari di posizioni organizzative ai quali è stato trasmesso un estratto degli orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvati dal Consiglio dell'A.N.AC. in data 02.02.2022, con la richiesta di volerne prendere attenta visione adeguando l'istruttoria dei provvedimenti alle indicazioni ivi contenute (nota prot. n. 2224 del 17/03/2022).

***

Il presente PTPCT - tenuto conto delle sopravvenute modifiche normative e delle disposizioni dell'A.N.AC. - prevede diverse modifiche e integrazioni rispetto a quello precedente, tra cui:
1) analisi del contesto esterno;
2) processi di rischio e misure di prevenzione con reintroduzione area di rischi: Società controllate/partecipate;
3) integrazione allegati con la Tavola 4 relativa agli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 – sezione III;
4) riapprovazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
5) implementazione apposito software finalizzato a garantire le disposizioni dell'ANAC in materia di *whistleblowing*.

3.1 Individuazione delle aree di rischio.

L'art. 1, comma 16, della legge 6/11/2012, n. 190 ha individuato di *default* alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:
a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato d.lgs. 27/10/2009 n. 150;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [d.lgs. 18/04/2016 n. 50];
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) autorizzazione o concessione.
Oggetto del PTPCT è l'analisi delle citate aree nel contesto del Comune.

L'allegato 2 del PNA prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in sotto aree, e più precisamente:
A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

La deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12 ha però evidenziato <<... *una limitata capacità delle amministrazioni di andare oltre l'analisi delle aree di rischio definite "obbligatorie". Occorre, invece superare questa tendenza. A questo fine è utile chiarire che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi*...>> e ha ritenuto pertanto di individuare ulteriori aree di rischio, definite, insieme alle precedenti, quali "aree di rischio generali". Tali aree sono state articolate dal PTPCT 2016/2018 nelle seguenti sotto aree:
E) Area: gestione delle entrate e delle spese
1. Mandati di pagamento
2. Accertamento entrate
F) Area: gestione del patrimonio
1. Alienazione immobili
2. Acquisto immobili
3. Sdemanializzazione immobili
4. Declassificazione relitti stradali
5. Costituzione servitù prediali
6. Dismissione servitù prediali

G) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio
2. Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni

H) Area: incarichi e nomine

1. Incarichi di studio, ricerca o consulenza
2. Nomine responsabili del servizio e incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità

I) Area: affari legali e contenzioso

1. Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore
2. Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto
3. Transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune

Il PNA e la deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12, inoltre, hanno raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPCT ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite "*aree di rischio specifiche*". Queste non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle "*generali*", ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.
Alla luce del contesto esterno, pur in mancanza di casi giudiziari o di cattiva gestione conosciuti, nel PTPCT 2016/2018, è stata individuata la seguente ulteriore area di rischio, poiché potrebbero comunque realizzarsi in tale area pressioni o devianze dalle finalità proprie della programmazione urbanistica in relazione a contingenti interessi dei singoli:

L) Area: Urbanistica

1. Accordi urbanistici

La delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016 recante "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*", nella parte speciale, ha effettuato un ulteriore approfondimento dei processi di rischio relativi alla pianificazione territoriale. Alla luce delle considerazioni ivi contenute, contestualizzate dell'analisi del rischio al Comune, nel PTPCT 2017/2019 si è ritenuto:
1) di modificare l'area del rischio "L) Urbanistica", che è pertanto sostituita dalla seguente articolata in sotto aree:

L) Area: Urbanistica:

1. Redazione del PAT e dei PI
2. Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
3. Approvazione del PAT e dei PI
4. Varianti specifiche
5. Processi di pianificazione attuativa
   - Piani degli interventi
   - Piani di recupero
   - Piani attuativi di iniziativa privata
   - Piani attuativi di iniziativa pubblica
6. Convenzione urbanistica
   - Calcolo degli oneri
   - Individuazione delle opere di urbanizzazione
   - Cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
   - Monetizzazione dell'area standard
7. Esecuzione delle opere di urbanizzazione
8. Permessi di costruire convenzionati
9. Richiesta ambiti di degrado

2) di inserire le seguenti ulteriori aree di rischio specifiche articolate in sotto aree:

M) Rilascio e al controllo dei titoli abilitativi edilizi

- Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria
- Richiesta di integrazioni documentali
- Calcolo del contributo di costruzione
- Controllo dei titoli rilasciati
- Vigilanza.

N) Area: Società controllate/partecipate

Con la delibera di consiglio comunale del 23/02/2018, n. 2 ad oggetto: "*Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018 – 2020: atto d'indirizzo.*" è stato approvato un atto d'indirizzo e gli obiettivi strategici per il responsabile della prevenzione della corruzione e per la giunta comunale in ordine ai contenuti del PTPCT; con tale provvedimento, tra l'altro, si prende atto che non risulta possibile prevedere controlli sull'unica società partecipata dal Comune, poiché la stessa ha unilateralmente approvato una procedura di recesso mai richiesta dal Comune escludendolo dalla compagine sociale e che di tali fatti è stata notiziata l'autorità di controllo. Si era ritenuto, pertanto, di abrogare la seguente area di rischio: N) Area: Società controllate/partecipate

Il Comune, con delibera del consiglio comunale del 30/03/2021, n. 3 ha deliberato di acquistare n. 1 azione della società BIM Gestione servizi pubblici.
Il Comune, con delibera del consiglio comunale del 24/06/2021, n. 22 ha deliberato l'ingresso nella società Valpe Ambiente s.r.l.
Si ritiene pertanto di reintrodurre la seguente area di rischio: Q) Area: Società controllate/partecipate inserendo nel PTPCT il processo di rischio n. 108 riferito alle società partecipate.

Recapitolando, le aree di rischio previste nel P.T.P.C.T. sono le seguenti.

A) Area: acquisizione e progressione del personale:
   a) Reclutamento Progressioni di carriera
   b) Conferimento di incarichi di collaborazione
   c) Controlli antiassenteismo
   d) Incompatibilità successiva (pantufoulage)

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture:
   a) Definizione dell'oggetto dell'affidamento
   b) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
   c) Requisiti di qualificazione
   d) Requisiti di aggiudicazione
   e) Valutazione delle offerte
   f) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
   g) Procedure negoziate
   h) Affidamenti diretti
   i) Revoca del bando
   j) Redazione del cronoprogramma
   k) Varianti in corso di esecuzione del contratto
   l) Subappalto
   m) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
   n) Direzione lavori
   o) Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.
   p) Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.
   q) Divieto di arbitrato
   r) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.
   s) Obbligo di astensione in procedure di appalti.
   t) Clausola rispetto codice di comportamento del Comune.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
   a) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
   b) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
   c) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
   d) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
   e) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
   f) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

a) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
b) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
c) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
d) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
e) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
f) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

E) Area: gestione delle entrate e delle spese:

a) Mandati di pagamento
b) Accertamento entrate

F) Area: gestione del patrimonio:

a) Alienazione immobili
b) Acquisto immobili
c) Sdemanializzazione immobili
d) Declassificazione relitti stradali
e) Costituzione servitù prediali
f) Dismissione servitù prediali

G) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

a) Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio
b) Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni

H) Area: incarichi e nomine:

a) Incarichi di studio, ricerca o consulenza
b) Nomine dirigenti e incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità

I) Area: affari legali e contenzioso

a) Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore
b) Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto
c) Transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune
d) Incarico a legale esterno al Comune

L) Area: Tributi:

a) Avvio accertamenti d'ufficio su tributi comunali
b) Avvio procedimento per assegnazione rendita
c) Avvio procedimento di accertamento con adesione

M) Area: Urbanistica

a) Redazione del PAT e del PI
b) Raccolta delle osservazioni al PAT e al PI
c) Approvazione del PAT e del PI
d) Varianti specifiche
e) Processi di pianificazione attuativa
f) Piani di recupero
g) Piani attuativi d'iniziativa privata
h) Piani attuativi d'iniziativa pubblica
i) Esecuzione delle opere di urbanizzazione

6) Richiesta ambiti di degrado

N) Area: Edilizia privata

a) Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi
b) Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria
c) Richiesta di integrazioni documentali
d) Calcolo del contributo di costruzione
e) Controllo dei titoli rilasciati
f) Vigilanza
g) Permessi di costruire convenzionati o in deroga

P) Area: Avvio procedimenti penali e condanne penali.

a) Rotazione straordinaria Art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001

b) Legge 27/03/2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»
3) Art. 35-bis «Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici» del d.lgs. 30/03/2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190»
c) decreto legislativo 31/12/2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»
d) Art. 3 del decreto legislativo 8/04/2013 n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»
Q) Area: Avvio procedimenti penali e condanne penali.

****

La delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 recante: "*Approvazione piano nazionale dell'anticorruzione 2019*" ha approvato, tra l'altro, l'allegato 1) denominato "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", indica, a seguito dell'analisi dei Piani anticorruzione di Pubbliche amministrazioni e società in controllo pubblico"*, contenente la nuova metodologia di individuazione, valutazione e gestione del rischio corruzione.
A tal fine, l'ANAC intende privilegiare la valutazione qualitativa del fenomeno corruttivo, rispetto a quella quantitativa, numerica, precedentemente suggerita dal PNA 2013 attraverso l'utilizzo dell'allegato 5.
Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.
Diversamente, nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.
Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche significative per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, l'ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.
Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, l'ANAC ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring), come detto.
Pertanto, sarà necessario procedere gradualmente al passaggio dall'attuale sistema quantitativo, evidenziato dal "punteggio" di rischio riportato da ogni processo mappato ed inserito nelle tabelle allegate ai Piani anticorruzione dell'Ente, a quello "qualitativo", come sopra specificato.
Tuttavia l'ANAC precisa che le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni, pur specificando che l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire. Solo laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) potrà essere applicato in modo graduale.
Pertanto, sulla scorta delle indicazioni metodologiche fornite con il succitato allegato 1) si rende necessario procedere con l'individuazione di ulteriori specifiche misure di prevenzione del rischio relativo alla mappatura dei processi effettuata in precedenza.
L'emergenza pandemica derivante dal virus SARS-Cov-2 ha posto all'Ente la necessità di fronteggiare gravi criticità organizzative che non hanno permesso di dare seguito al succitato aggiornamento.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I Responsabili dei servizi propongono nuove misure al RPCT con specifico riferimento all'approccio valutativo (di tipo qualitativo).

3.2 Individuazione delle aree di rischio per funzioni svolte in convenzione.

La delibera dell'A.N.AC. n. 831 del 3/8/2016, al paragrafo 3.2 "Convenzioni di Comuni", ha chiarito che nel caso di gestione di servizi associati mediante convenzione ex art. 30 d.lgs.18/8/2000, n. 267 è il Comune capofila a dover elaborare la parte di Piano concernente tali funzioni, programmando, nel proprio PTPC, le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi e i soggetti responsabili. Per assicurare il necessario coordinamento con gli altri Comuni, occorre che questi ultimi, all'interno dei propri PTPCT, recepiscano la mappatura dei processi relativi a dette funzioni.

Questo Comune ha stipulato svariare convenzioni con Enti pubblici, che qui di seguito si riassumono, per le quali si rinvia ai PTCPT degli enti capofila per i riferimenti ai processi di rischio e alle misure di prevenzione:

Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	Delibera consiliare n. 71 del 19/12/2014	Arsié, Unione Montana Feltrina
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	Delibera consiliare n. 37 del 29/09/2014	Arsié, Unione Montana Feltrina
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente	Delibera consiliare n. 53 del 27/12/2012	Arsié, Unione Montana Feltrina
La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale	Delibera consiliare n. 64 del 19/12/2014	Arsié, Segusino, San Gregorio nelle Alpi
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Delibera consiliare n. 53 del 27/12/2012	Arsié, Unione Montana Feltrina
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	Delibera consiliare n. 65 del 19/12/2014	Arsié, Fonzaso, Seren del Grappa
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	Delibera consiliare n. 38 del 29/09/2014	Arsié, Segusino, Seren del Grappa
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Delibera consiliare n. 66 del 19/12/2014	Arsié, Fonzaso
Convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione dei fondi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno approvazione	Delibera consiliare n. 33 del 30/11/2018 modificata con delibera consiliare n.53 del 17/12/2019	Arsié, Unione Montana Feltrina,

Convenzione per l'assunzione di personale mediante concorsi unici per gli enti del comparto regioni autonomi locali dell'unione montana Feltrina nonché per l'utilizzazione da parte degli stessi enti di graduatorie concorsuali vigenti presso dell'unione montana Feltrina	Delibera giunta n.29 del 23/03/2018	Unione Montana Feltrina Comune di Alano di Piave Comune di Arsiè Comune di Cesiomaggiore Comune di Feltre Comune di Fonzaso Comune di Lamon Comune di Pedavena Comune di Quero Vas Comune di San Gregorio nelle Alpi Comune di Santa Giustina Comune di Segusino Comune di Seren del Grappa Comune di Sovramonte Unione Basso Feltrino Sette Ville
Convenzione per la gestione amministrativa in forma associata dello sportello unico per l'edilizia (SUE) telematico. Rinnovo	Delibera consiliare n.43 del 28/12/2020	Unione Montana Feltrina
Convenzione in forma associata del servizio tributi e del servizio demografico approvazione	Delibera consiliare n.39 del 30/11/2021	Unione Montana Feltrina
Istituzione del servizio tecnico associato con delega della funzione di cui arrt'art.19 II c. lettera d), D.L. 95/2012 approvazione della convenzione per la gestione associata	Delibera consiliare n.27 del 30/07/2018	Unione Montana Feltrina
Gestione associata dello sportello per le attività produttive (SUAP). Approvazione schema di convenzione a tempo indeterminato	Delibera consiliare n.51 del 02/12/2016	Unione Montana Feltrina

4. La mappatura dei processi.

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, si tratta di individuare all'interno di queste aree alcuni processi specifici.

Per "*processo*" si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che, opportunamente bilanciate, consentono di ottenere un determinato risultato.

Ai fini della definizione della nozione di "processo" il PNA approvato recita: "*Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi.*"

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i procedimenti amministrativi codificati dalla legge 07/08/1990, n. 241.

Tralasciando il fatto che nella realtà comunale questi ultimi non sempre sono codificati e/o aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il PNA, anche per "aggregati di processo".

Premesso quanto sopra, si rinvia alla **"Tavola Allegato 1" al PTCPT "Catalogo dei processi"** in cui sono stati individuati i processi specifici.

5. Gestione del rischio.

5.1 Principi per la gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente PTPCT recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del PNA desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

La predette indicazioni di metodo non sono riportare potendosi rinviare alla Tabella Allegato 6 del PNA approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con deliberazione n.72/2013.

5.2 Identificazione del rischio.

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante:

- indicazioni tratte dal PNA., con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'"Allegato 3" al PNA;
- consultazione e confronto con i responsabili del servizio competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della **"Tavola allegato 1" al PTCPT "*Registro dei rischi*"**.

5.3 La valutazione del rischio.

Ai fini della valutazione del rischio, il PNA prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (*impatto*) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico per la definizione del quale si rinvia alla "Tabella Allegato 5" del PNA con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:

A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- *discrezionalità;*
- *rilevanza esterna;*
- *complessità;*
- *valore economico;*
- *frazionabilità;*
- *efficacia dei controlli.*

B. L'impatto è considerato sotto il profilo:

- *organizzativo;*
- *economico;*
- *reputazionale;*
- *organizzativo, economico e sull'immagine.*

C. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato alla frequenza con il valore assegnato all'impatto.

Valori e frequenze della probabilità		*Valori e importanza dell'impatto*	
0	nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

Valore livello di rischio - intervalli	*Classificazione del rischio*
0	nullo
$> 0 \leq 5$	scarso
$> 5 \leq 10$	moderato

> 10 ≤ 15	rilevante
> 15 ≤ 20	elevato
> 20	critico

Le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica riguardano il calcolo della probabilità e il valore dell'impatto indicati nella "Tabella Allegato 5" del PNA. Al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:

- il valore della *"Probabilità"* va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna *"Indici di valutazione della probabilità"*;
- il valore dell'*"Impatto"* va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto";
- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

6. Il trattamento del rischio.

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*" che consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto: individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori.

Le "misure obbligatorie" sono definite tali in quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.

Le misure obbligatorie sono riassunte nelle tavole allegate al PNA alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:

Id	*Misura obbligatoria*	*Tavola allegata PNA*
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codici di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	6
5	Conferimento e autorizzazione incarichi	7
6	Inconferibilità di incarichi dirigenziali	8
7	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	9
8	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro *(pantouflage – revolving doors)*	10
9	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	11
10	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti *(whistleblowing)*	12
11	Formazione del personale	13
12	Patti di integrità	14
13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15
14	Monitoraggio termini procedimentali	16
15	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune	17

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale *(es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedimentali)* in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa del Comune nel suo insieme.

Per "*misure ulteriori*" si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione. Nel PTPCT sono presenti alcune misure ulteriori di cui all'allegato 4 del PNA e altre specificamente elaborate in relazione ai rischi rilevati.

L'indicazione delle misure di trattamento dei rischi sono tutte indicate nella **"Tavola allegato 1" al PTCPT "*Misure preventive*".**

Parte III
Analisi delle misure obbligatorie del PTPCT

1. La trasparenza.
La trasparenza consiste nell'attività di pubblicazione nei siti istituzionali dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.
Tali adempimenti sono disciplinati nel PTTI, il quale reca le iniziative previste per garantire:
- ✓ un adeguato livello di trasparenza;
- ✓ la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il PTTI definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal PTPCT del quale il programma costituisce una sezione.
Gli obiettivi del Piano della performance dovranno essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) è riportato nella sezione seconda del presente PTPCT e descrive le azioni, i modi e i soggetti con cui vengono poste in essere le misure di trasparenza previste dal decreto legislativo 33/2013.

2. Codice di comportamento.
2.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:
- ✓ la qualità dei servizi;
- ✓ la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- ✓ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il d.P.R. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".
Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, in attuazione delle linee guida ANAC approvate con delibera del 19.02.2020 n.177, è stato riapprovato con delibera di giunta comunale del 20.11.20121, n. 99, previa procedura aperta alla partecipazione (avviso prot. n. 2776 del 21.04.2021 e lettera a dipendenti prot. n. 2806 del 22.04.2021) e previo parere favorevole dell'Organismo Indipendente di Valutazione associato espresso nella seduta del 17.01.2021. **Tavola allegato 3 "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune"** al presente PTPCT.
2.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento.
Trova applicazione l'articolo 55-*bis* comma 3 del decreto legislativo 165/2001 in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

2.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.
L'ufficio per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro è stato individuato con delibera di giunta comunale del 22/01/2016 n. 2, ed è competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001.

3.1 Rotazione ordinaria del personale.

Premessa.

Il PNA prevede che :<<. . . *le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, comma 1, lett. l quater...*>>

La delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016 prevede che:

- la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura importante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L'alternanza tra soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
- la rotazione va però correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, escludendo il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e tenendo conto quello della cosiddetta "infungibilità" derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.
- rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.
- la rotazione deve essere applicata anche nel rispetto degli eventuali diritti individuali dei dipendenti (es. nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale è necessaria una preventiva informativa da indirizzarsi all'organizzazione sindacale; legge 5.2. 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità); d.lgs. 26.3.2001, n. 151 (congedo parentale).
- la modalità generale di attuazione della rotazione è l'interscambio tra i responsabili nella gestione delle unità organizzative a rischio di corruzione, avendo naturalmente riguardo alle specifiche competenze professionali possedute dagli stessi (es. settori/area con atti di prevalente natura tecnica, settori con atti di prevalente di prevalente natura amministrativo/finanziaria).
- la rotazione deve essere programmata secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, considerando innanzitutto gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.

Analisi delle competenze dei titolari di posizione amministrativa.

I Responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa, sono posti a capo rispettivamente di un servizio amministrativo, di uno amministrativo/contabile e di uno tecnico, descritti al paragrafo 6.3 della sezione prima del PTPCT.

Si rileva, a tale proposito, che i responsabili dei settori amministrativo e amministrativo/contabile non possono ricoprire l'incarico di responsabile del servizio tecnico per mancanza del titolo di studio di ingegnere o equivalente. Analogamente il responsabile del servizio amministrativo/contabile è in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza, titolo che non è stato conseguito dal responsabile del servizio amministrativo. Si ritiene pertanto non applicabile ai responsabili dei servizi il criterio della rotazione a causa dell'infungibilità del titolo di studio.

Analisi delle competenze degli addetti ai servizi.

Al servizio amministrativo/contabile sono assegnate due unità che svolgono compiti di tipo prevalentemente esecutivo, inquadrate una nella categoria B e una nella categoria C. Data la qualifica ricoperta non si ritiene di disporre la rotazione.

Al servizio popolazione sono assegnate due unità di cui una con compiti amministrativi inquadrata nella categoria C e un agente di polizia locale inquadrato nella categoria C, che non è possibile far ruotare per infungibilità del profilo di agente di polizia locale.

Al servizio tecnico sono assegnate tre unità amministrative di cui una con compiti amministrativi inquadrata nella categoria B che non è possibile far ruotare in quanto non ha il titolo di studio di tipo tecnico necessario per condurre un'istruttoria delle pratiche, e due con compiti di istruttore tecnico in possesso di titolo di studio di tecnico inquadrati nella categoria C, di cui una in part time ed assegnata al servizio associato edilizia privata.

Al servizio tecnico sono inoltre assegnate quattro unità, inquadrate nella categoria B, con compiti di operaio di tipo pratico/esecutivo.
Misure alternative per l'impossibilità di rotazione del personale.
Si ritiene che, data l'impossibilità di procedere con la rotazione, si prevedano misure aggiuntive di trasparenza dei processi per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi esposti al rischio di corruzione:
- Affiancamento.
Il responsabile del servizio dovrà adottare modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".
- Trasparenza.
Il responsabile del servizio dovrà proporre al RPCT misure aggiuntive di trasparenza dei processi.
- Compartecipazione.
Il responsabile del servizio dispone modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, prevedendo perlomeno nelle aree identificate come più a rischio di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Altro criterio che potrebbe essere adottato è quello di affidare le varie fasi procedimentali a più persone, avendo cura che la responsabilità del procedimento sia assegnata ad un soggetto diverso dal responsabile del servizio cui compete l'adozione del provvedimento finale.
A tal fine i bandi di gara ad evidenza pubblica sono controfirmati dal responsabile del servizio amministrativo/contabile e da quello del servizio tecnico.
Comunicazione alle organizzazioni sindacali.
I criteri di rotazione ordinaria del personale inseriti nel P.T.P.C.T sono stati comunicati alle OO.SS. (nota prot. n. 9651 del 13/12/2018).

3.2 Rotazione straordinaria del personale.
L'istituto della rotazione straordinaria è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), il quale dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "*provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi*" senza ulteriori specificazioni.
Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.
l'ANAC è dell'avviso che l'istituto trovi applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.
Il legislatore non individua gli specifici reati posti come presupposto per l'applicazione dell'istituto ma genericamente rinvia a "condotte di tipo corruttivo". Sul punto l'ANAC ha ritenuto nel PNA 2016 (§ 7.2.3) di poter considerare potenzialmente integranti tra le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235, lasciando comunque alle amministrazioni la possibilità di considerare anche altre fattispecie di reati.
La norma sulla rotazione straordinaria non stabilisce se l'istituto trovi applicazione solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento della condotta corruttiva o se si debba applicare anche per fatti compiuti in altri uffici della stessa amministrazione o in altra amministrazione. In aderenza con la fondamentale finalità degli istituti

passati prima in rassegna, la tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, si deve ritenere l'istituto applicabile anche nella seconda ipotesi, cioè a condotte corruttive tenute in altri uffici dell'amministrazione o in una diversa amministrazione.
Diverse incertezze si sono registrate rispetto al momento del procedimento penale rilevante per l'amministrazione ai fini dell'applicazione dell'istituto. L'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001, sul punto, richiama la fase di "avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi", senza ulteriori specificazioni (a differenza dell'art. 3 della legge n. 97 del 2001 che prevede il trasferimento del dipendente a seguito di "rinvio a giudizio"). Quest'ultima espressione appare non particolarmente chiara né tecnicamente precisa perché l'"avvio del procedimento" non coincide con alcuna fase specifica del rito penale, come regolato dal relativo codice. Tuttavia, la parola "procedimento" nel codice penale viene intesa con un significato più ampio rispetto a quella di "processo", perché comprensiva anche della fase delle indagini preliminari, laddove la fase "processuale", invece, inizia con l'esercizio dell'azione penale. L'ANAC ritiene nell'Aggiornamento 2018 al PNA, che l'espressione "*avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva*" non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale. La ricorrenza di detti presupposti, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo impongono in via obbligatoria l'adozione soltanto di un provvedimento motivato con il quale l'amministrazione dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a "*condotte di natura corruttiva*".
L'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento. Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità. Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se rimuovere dall'ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e di darne adeguata motivazione con un provvedimento La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale. Ovviamente l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte dell'amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).
Non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento. Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'amministrazione alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.
Considerato che l'amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l'amministrazione deve compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore chiede che l'amministrazione ripeta la sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dell'autorità giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

L'applicazione dell'istituto sarà riferita per il Comune a tutte le fattispecie potenzialmente integranti le condotte corruttive tra cui anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235.
I responsabili del servizio, ciascuno per il personale addetto al proprio servizio, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'amministrazione ha avuto

conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione *ex* art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) o in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, adotta il provvedimento. La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell'an della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
Nel caso in cui la fattispecie si riferisce ad un responsabile del servizio la competenza ad adottare il provvedimento sarà del segretario comunale.
Si stabilisce, inoltre, come misura di prevenzione l'obbligo in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente al Comune l'avvio di tali procedimenti specificando i fatti e le fattispecie penali contestate.
Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari è tenuto a comunicare ai responsabili del servizio l'avvio di procedimenti disciplinari per fatti di natura corruttiva entro i due giorni successivi a quello di trasmissione all'interessato dell'atto di avvio del procedimento.
La durata del provvedimento, allo scopo di salvaguardare l'immagine del Comune, sarà di 5 anni. In ogni caso, alla scadenza della durata dell'efficacia del provvedimento di rotazione, il soggetto che ha adottato il provvedimento dovrà valutare la situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Si attende la realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

3.3. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica.

L'ordinamento ha predisposto molteplici tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, non sempre ben coordinate tra loro, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti. Il rischio concreto, di fronte a queste disposizioni, è che le stesse non vengano attuate per scarsa chiarezza dei ruoli; appare necessario quindi indicare le azioni da svolgere e i soggetti chiamati a darvi attuazione all'interno del Comune.

3.3.1 Legge 27/03/2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» stabilisce che: « ... *quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. ... qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza*».
Tale norma introduce per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti sopra citati.
Dall'esame della norma, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383:

a) in caso di rinvio a giudizio l'amministrazione è tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento (art. 3);
b) in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio (art. 4);

c) nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare (art. 5).

Responsabili dell'attuazione e tempistica

(vedi sopra lettera a). I responsabili del servizio, ciascuno per il personale addetto al proprio servizio, in caso di ricevimento di notizia formale di avvio del giudizio penale a carico di un dipendente, adottano il provvedimento di trasferimento. Nel caso in cui la fattispecie si riferisce ad un responsabile del servizio la competenza ad adottare il provvedimento sarà del segretario comunale. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

(vedi sopra lettera b e lettera c). L'ufficio procedimenti disciplinari, in caso di ricevimento di notizia formale di avvio del giudizio penale a carico di un dipendente, avvia il procedimento di sospensione dal servizio o estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Si stabilisce, inoltre, come misura di prevenzione l'obbligo in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente al Comune l'avvio di tali procedimenti specificando i fatti e le fattispecie penali contestate.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Si attende la realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

3.3.2 L'art. 35-bis «Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici» del d.lgs. 30/03/2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale comporta una serie di inconferibilità di incarichi:

a) divieto di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) divieto di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;

c) divieto di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Si evidenzia che il codice dei contratti pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (art. 77, comma 6., del d.lgs. 50 del 2016). La nomina in contrasto con l'art. 35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili dei servizi inseriscono negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento degli stessi.

I soggetti individuati per le nomine (anche se dipendenti del Comune e anche se scelti senza procedura pubblica) devono rendere una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

I responsabili dei servizi devono verificare le dichiarazioni prima del conferimento dell'incarico tramite l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, e quindi:

a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019);

b) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;

c) all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

I responsabili dei servizi se all'esito della verifica rilevano dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione:

a) si astengono dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;

b) applicano le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013;

c) provvedono a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne venga conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.
Si stabilisce, inoltre, come misura di prevenzione l'obbligo in capo ai dipendenti interessati da condanne penali anche non definitive di trasmettere al Comune copia della sentenza entro 30 giorni dal deposito della stessa in cancelleria.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Si attende la realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

3.3.3 Il decreto legislativo 31/12/2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190» prevede conseguenze (incandidabilità, inconferibilità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive per un'ampia serie di delitti, ivi specificamente elencati, a seconda delle categorie di cariche elettive e, per condanne superiori a una determinata durata, per delitti diversi da quelli elencati.
Responsabili dell'attuazione e tempistica
L'interessato ha l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni previste dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Il RPCT acquisisce i certificati penali allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso di dichiarazioni mendaci riferisce per il rispettivo seguito di competenza: alla Procura della Repubblica, al presidente del consiglio e al sindaco.
Si stabilisce, inoltre, come misura di prevenzione l'obbligo in capo ai soggetti interessati da condanne penali definitive, di trasmettere al Comune copia della sentenza entro 30 giorni dal deposito della stessa in cancelleria.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Si attende la realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

3.3.4 L'art. 3 del decreto legislativo 8/04/2013 n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale, comportando una serie di inconferibilità e incompatibilità riferite:
a) agli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) agli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
La durata dell'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
Responsabili dell'attuazione e tempistica
L'interessato ha l'obbligo di rilasciare, prima della formalizzazione dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico
Per i soggetti eletti come organi politici del Comune, il RPCT acquisisce i certificati penali allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni; è tenuto inoltre alla contestuale pubblicazione in amministrazione trasparente dell'atto di conferimento dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Nel caso di dichiarazioni mendaci riferisce per il rispettivo seguito di competenza alla Procura della Repubblica, al presidente del Consiglio e al Sindaco.

Per il segretario comunale e i responsabili del servizio, l'ufficio personale acquisisce i certificati penali allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni ed è tenuto inoltre alla contestuale pubblicazione in amministrazione trasparente dell'atto di conferimento dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Nel caso di dichiarazioni mendaci riferisce per il rispettivo seguito di competenza alla Procura della Repubblica, al Prefetto e al Sindaco.
Il RPCT che venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013 avvia il procedimento di accertamento e di verifica della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico e applicare la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico. L'ANAC ha precisato che la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi non è automatica ma richiede una previa valutazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. I procedimenti di accertamento delle situazioni di inconferibilità e sanzionatori devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione degli interessati.
Si stabilisce, inoltre, come misura di prevenzione l'obbligo in capo ai soggetti interessati da condanne penali anche non definitive di trasmettere al Comune copia della sentenza entro 30 giorni dal deposito della stessa in cancelleria.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Si attende la realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

4.1 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.
L'art. 1, comma 41, della 6/11/2012, n. 190 ha introdotto l'art. 6 *bis* nella legge 7/08/1990, n. 241, rubricato "*Conflitto di interessi*", il quale stabilisce che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*".
La norma suddetta va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel d.P.R. 16/04/2013, n. 62, il quale:
- all'art. 6 prevede che: << ... *il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. ... Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.*>>;
- all'art. 7 prevede che: <<*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o responsabile del servizio. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.";*>>;
- all'art. 14 prevede che: << ... *Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio ... Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del*

codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio ...>>
La normativa prevede quindi contiene due prescrizioni:
1) un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile del servizio, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Qualora il conflitto riguardi il responsabile del servizio a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Responsabili dell'attuazione e tempistica
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza invia ai dipendenti del Comune una comunicazione finalizzata a richiamare l'attenzione degli stessi sulla necessità del rispetto della normativa, con la richiesta di prestare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato, e con l'indicazione delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.
I responsabili del servizio annualmente, entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le segnalazioni ricevute e le decisioni assunte ove ricorra la fattispecie; in caso contrario non effettuano alcuna comunicazione.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Si attende la realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

4.2 Obbligo di astensione in procedure di appalti.
L'art. 42 (Conflitto di interesse) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha previsto che <<... *2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 d.P.R 62/2013.*
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici...>>
La disposizione in esame va coordinata con l'art. 80, co. 5, lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.
Sul tema si rinvia alla delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recante le «Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», che qui si intende richiamata.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal soggetto interessato dalla fattispecie al responsabile del servizio o, qualora il conflitto riguardi quest'ultimo, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Responsabili dell'attuazione e tempistica
I responsabili del servizio annualmente, entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le segnalazioni ricevute e le decisioni assunte ove ricorra la fattispecie; in caso contrario non effettuano alcuna comunicazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Si attende la realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

5. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.
L'ente, con delibera di giunta comunale n. 3 del 16.01.2015, ha approvato il *"Regolamento sull'incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività del servizio ispettivo"*.
Il regolamento è stato consegnato in copia a tutto i dipendenti dell'Ente e nel corso dell'anno si procederà ai controlli ivi previsti.
Saranno acquisiti i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della disposizione sopraccitata.
Responsabili dell'attuazione e tempistica
L'ufficio procedimenti disciplinari procederà agli adempimenti di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti sorteggiati per il controllo con le modalità del *"Regolamento sull'incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività del servizio ispettivo"*.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi
L'attività di controllo si svolge attraverso l'espletamento di verifiche su un campione di almeno tre unità di personale. Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si attende il rispetto della misura.

6. Espletamento attività lavorativa dipendenti pubblici cessati dal servizio (cd. pantouflage).
Ambito di applicazione.
L'art. 53, comma 16 *ter* d.lgs. 30/03/2001, n. 165 disciplina l'ipotesi relativa alla cd. *"incompatibilità successiva"* (*pantouflage*), che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 11/01/2018, n. 126, in merito alle competenze, ha rilevato che:
- il potere di accertamento dell'A.N.AC. è espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell'incarico, in corso o già concluso; tale potere si inserisce in quello di vigilanza dell'A.N.AC. sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni ed enti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 8/04/2013, n. 39, senza che ciò comporti una diretta ingerenza nell'attività delle amministrazioni/enti, non espressamente prevista dalla norma;
- è invece competenza del RPCT il procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 8/04/2013, n. 39 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, comma 1. d.lgs. 8/04/2013, n. 39.
Il divieto di *pantouflage* si applica innanzitutto ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato del Comune. Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.
Esercizio di poteri autoritativi e negoziali.
I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, comma 16-ter, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i responsabili del servizio, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, comma 6. d.lgs. 30/03/2001, n. 165 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento A.N.AC. n. 2 del 4/02/2015).
Si ritiene inoltre che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere A.N.AC. sulla normativa AG 74 del 21/10/2015 e orientamento n. 24/2015).
Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.
L'A.N.AC. ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere A.N.AC. AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell'8/02/2017).
<u>Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.</u>
Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile.
Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.
Occorre in ogni caso verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.
<u>Sanzioni.</u>
La formulazione delle disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio ha sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio.
Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.
Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per tre anni. Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.
L'A.N.AC. ha messo in luce la criticità connessa alla lacuna normativa che non consente di stabilire quale sia l'organo deputato a svolgere il procedimento per l'applicazione delle sanzioni, in quanto una volta accertata l'effettiva violazione non ha ulteriori poteri in merito al compimento degli atti conseguenti.
Pertanto rimane problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla decorrenza certa degli effetti sanzionatori. Al fine di rendere pienamente efficace la disciplina sul *pantouflage*, l'A.N.AC. si è riservata di presentare un eventuale atto di segnalazione al Governo e Parlamento.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio assicurano che:
1) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché nei contratti è inserita la condizione soggettiva per la ditta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; tale circostanza, a pena di esclusione, deve essere autocertificata in sede di gara (comprese le procedure negoziate).
I responsabili del servizio, qualora emerga la violazione di cui al punto 1) agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, d.lgs. 30/03/2001, n. 165.
I responsabili del servizio, qualora emerga la violazione di cui al punto 2) dispongono l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che versano in tale condizione.
Il responsabile del servizio amministrativo contabile acquisisce dai dipendenti ricadenti nel divieto dell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. 30/03/2001, n. 165, al momento della cessazione dal servizio, una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un'assunzione di personale o un affidamento sarà verificato che sia stata rispettata la disposizione. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

7. Inserimento clausola rispetto codice di comportamento del Comune.

I bandi e i contratti d'incarico a collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organi, al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, ai collaboratori delle ditte che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore dell'amministrazione, devono contenere una clausola comportante l'obbligo di osservare il codice di comportamento del Comune, e che la violazione degli obblighi derivanti dal codice sia clausola di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio assicurano nei bandi e dei contratti d'incarico succitati sia inserita la clausola.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiati provvedimenti sarà verificato che sia stata rispettata la disposizione. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

8. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale e dei requisiti per l'accesso approvato con delibera di Giunta Comunale del 24.06.2010 n. 55 e modificato con delibera di Giunta Comunale del 09.08.2012 n. 60.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile del servizio del servizio amministrativo/contabile provvede tempestivamente alla pubblicazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e si attende il rispetto della misura nel 100% dei casi.

9. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*).

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite dei cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia suddetta è sottratta all'accesso agli atti.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.
I dipendenti o i cittadini, ove lo ritengano, possono in ogni caso riferire direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite riguardanti il Comune o le società partecipate dallo stesso senza passare attraverso il proprio superiore gerarchico. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di dare seguito alle segnalazioni ricevute, a qualunque titolo, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Le segnalazioni possono essere fatte per iscritto, a mezzo mail o verbalmente.
La legge 30/11/2017, n. 179 recante: "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha introdotto ulteriori tutele nei confronti di chi segnala reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro ("*whistleblower*") allo scopo di incentivare le denunce da parte dei lavoratori.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro pubblico, la legge sostituisce in toto il testo dell'54 bis del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, recependo le indicazioni delle linee guida A.N.AC. n. 6 del 28/04/2015, che avevano sollecitato un intervento del legislatore per rendere più concrete ed effettive le misure di tutela a favore del segnalante.
Si prevede, a tutela del segnalante, il divieto di qualsiasi provvedimento dal quale possano derivare direttamente o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento e applicazione di sanzioni), comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione. Spetterà all'amministrazione dimostrare che la misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata nei confronti del segnalante è stata motivata da ragioni estranee alla segnalazione. Tali tutele non potranno naturalmente attuarsi nel caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) una responsabilità penale del segnalante (per calunnia o diffamazione) o civile per dolo o colpa grave. Sono ricompresi nell'ambito della tutela anche i dipendenti degli enti sottoposti a controllo pubblico, nonché i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione.
La legge 30/11/2017, n. 179 disciplina anche gli aspetti relativi alla segnalazione stessa prevedendo:
-i soggetti ai quali la segnalazione può essere effettuata (Responsabile prevenzione della corruzione, A.N.AC., Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile;
-le modalità con la quale la segnalazione deve essere effettuata: informatica e con il ricorso a strumenti di crittografia, demandandone il dettaglio ad apposite istruzioni operative dell'A.N.AC.
Quest'ultima, in data 8/02/2018, ha reso disponibile sul proprio sito l'applicazione informatica "*Whistleblowing*" prevista come unica modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici ed assimilati che vogliano rivolgersi direttamente all' A.N.AC., nell'ottica di garantire la più elevata tutela di riservatezza ed una maggiore celerità di trattazione della segnalazione. Tale applicazione consente infatti al segnalante che ha effettuato la registrazione di ricevere un codice identificativo univoco (c.d. "*key code*") ottenuto mediante un protocollo di crittografia, grazie al quale potrà dialogare con l'A.N.AC. in modo spersonalizzato ed essere costantemente informato sullo stato della propria segnalazione. L'A.N.AC. infatti, qualora la ritenga fondata, provvederà o a contattare il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione oggetto della segnalazione o a disporre l'invio della stessa alle istituzioni competenti (Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Ispettorato per la funzione pubblica).
I dipendenti possono riferire direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di dare seguito alle segnalazioni ricevute, a qualunque titolo, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Le segnalazioni al RPCT possono essere fatte per iscritto, a mezzo mail o verbalmente.
Nel 2021 è stato implementato un apposito *software* finalizzato a garantire le disposizioni dell'ANAC. Il comune di Arsié ha infatti aderito al progetto "*WhistleblowingPA*" di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, ritenendo importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: la segnalazione può essere fatta dai dipendenti del Comune, da dipendenti delle società partecipate dal Comune e dai dipendenti o collaboratori delle imprese fornitrici e realizzatrici di opere pubbliche del Comune:
-il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
-le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
-la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
-la segnalazione viene ricevuta dal RPCT, dott. Francesco Pucci, e dallo stesso gestita in via esclusiva e diretta mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
-nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e rispondendo ad eventuali richieste di chiarimenti;
-la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno del Comune che dal suo esterno.
Il link dove si trova il collegamento con cui procedere alla segnalazione è il seguente: http://sac4.halleysac.it/c025004/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/210

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione garantisce la gestione delle segnalazioni e l'anonimato dei soggetti che effettuano le stesse.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

10. Formazione in tema di anticorruzione.

10.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione.

Il programma di formazione approfondirà l'analisi del contesto; la mappatura dei processi; la valutazione del rischio; le misure di prevenzione; gli adempimenti connessi all'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" con i dati richiesti dalla normativa;
(pag.22 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

10.2 Individuazione dipendenti da avviare alla formazione.

Il responsabile della prevenzione e della corruzione, con provvedimento prot.n. 4797 del 22.08.2014, ha individuato i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione in materia di anticorruzione.

10.3 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza terrà almeno un incontro annuale di formazione con i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione in materia di anticorruzione.
Altri canali di formazione, ai quali è possibile aggiungere formazione online in remoto, potranno essere incontri di formazione dell'Unione Montana Feltrina e/o del Centro Studi Bellunese.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura. Si attende un valore di non meno di 1 ora annua per ciascun dipendente individuato al punto 11.2

11. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

Responsabili dell'attuazione e tempistica
La giunta comunale valuterà l'opportunità di elaborare o aderire a patti di integrità e protocolli legali da imporre in sede di gara ai concorrenti.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi
In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto delle decisioni assunte.

12. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.
In conformità al PNA (pagina 52), l'ente intende attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
Si promuove pertanto "*la giornata della trasparenza*" quale momento di coinvolgimento diretto e massima partecipazione degli *stakeholder* sulle attività assicurate dal Comune in materia di anticorruzione e trasparenza. Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.

Responsabili dell'attuazione e tempistica
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce l'organizzazione della giornata della trasparenza.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi
In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

13. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.
In occasione dell'effettuazione del controllo interno, da effettuare semestralmente, per gli atti sorteggiati e sottoposti a controllo viene controllato il rispetto dei tempi procedimentali.

Responsabili dell'attuazione e tempistica
I responsabili del controllo interno provvedono all'adempimento.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi
In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

14. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.
La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, ed è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.
Spetta in particolare ai responsabili dei servizi informare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente PTPCT, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nelle propria competenza.
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dà seguito in modo tempestivo alle segnalazioni ricevute dai responsabili dei servizi.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

Parte IV
Analisi delle ulteriori misure del PTPCT
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

1. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990. Detto Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28.03.2011 e, successivamente, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 08.05.2012.
Ogni provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", sottosezione "*sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio garantiscono il rispetto della normativa.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di controllo interno viene verificato il rispetto della normativa per gli atti sorteggiati.

2. Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

Allo scopo di prevenire il rischio di corruzione o di far emergere comportamenti sospetti nell'azione amministrativa, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti:
a) devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti per addivenire alla decisione finale; in questo modo, chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso;
b) devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza; la motivazione in particolare deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria; è opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi, intervallate da punteggiatura, per consentire anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti; in questo modo, nell' ottica di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, i soggetti interessati sono messi in condizione di comprendere il percorso logico che ha portato all'assunzione del provvedimento e di valutarne la congruità;
c) lo stile di redazione del provvedimento deve essere possibilmente semplice e diretto; è preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune), senza aver spiegato il loro significato al momento del loro primo uso nel documento;
d) particolare attenzione deve essere prestata nel rendere comprensibile il percorso che porta ad assegnare benefici di qualunque genere a favore di chicchessia, al fine di consentire il controllo esterno da parte dei cittadini in termini di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;

e) si stabilisce, inoltre, anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni, motivate, dettate da urgenza o stabilite da leggi e regolamenti.

Responsabili dell'attuazione e tempistica.

I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione. A tale scopo si rapportano settimanalmente con il segretario generale per quanto riguarda le proposte di deliberazione e direttamente con il personale assegnato al proprio servizio per quanto riguarda le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura per almeno l'80% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

3. Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.

Un bando di gara o una lettera d'invito a gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dal Comune appaltante. Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della pubblica amministrazione di integrare, tramite il bando di gara o la lettera d'invito, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.

Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara e nelle lettere d'invito del Comune, quindi, questi devono essere ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente all'interesse pubblico e non devono vulnerare il principio della *par condicio* dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischi di corruzione.

Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara e nelle lettere d'invito i responsabili del servizio dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedure di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle altre professionalità. A tale scopo prima della sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture i responsabili del servizio/ i titolari di posizione organizzative/ le alte professionalità si accertano della proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti di ammissione alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Saranno sottoposti ai controlli interni tutte le aggiudicazioni di appalti effettuate a seguito di unica offerta valida. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

4. Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.

Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti, poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; il rinnovo costituisce pertanto una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica.

L'istituto della proroga del contratto è invece ontologicamente diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso.

Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici.

L'istituto del rinnovo è stato oggetto di evoluzione normativa e giurisprudenziale ottimamente sintetizzata nell'articolo "*Appalti: il rinnovo di diritto interno non è ammesso*" di Luigi Olivieri che di seguito si riporta:

<<*Tutto risale al 1993, quando la legge 537 disciplinò il rinnovo all'articolo 6. Una norma talmente sofferta che già l'anno dopo venne modificata dall'articolo 44, comma 1, della legge 724, 1994, il quale introdusse il seguente comma 2, prevedendo: "E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".*

Vietato il rinnovo tacito, era consentito il rinnovo espresso. Con una norma, tuttavia, inconciliabile con le direttive europee sugli appalti, a mente delle quali non era previsto il rinnovo, ma la ripetizione dei servizi analoghi, secondo uno schema procedurale (ancora oggi vigente) diverso da quello proposto dalla normativa nazionale. La quale non poteva che essere recessiva rispetto a quella europea. Infatti, dopo quasi un decennio di conflitti interpretativi e giurisprudenziali volti ad evidenziare l'inconciliabilità del rinnovo espresso di diritto interno con le regole della ripetizione delle prestazioni europee, il legislatore italiano fu costretto ad intervenire sulla norma, attraverso la novella apportata dall'articolo 23, comma 1, della legge 62/2005 (non a caso legge in tema di "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"). La novellazione eliminò dal testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 537/1993 l'ultimo periodo, quello che sopra abbiamo enfatizzato in grassetto.

Un'abolizione chiarissima ed indiscutibile dell'istituto del rinnovo espresso, dovuta alla necessità di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, che conosceva e conosce solo ed esclusivamente l'istituto analogo, ma diverso, della ripetizione dei servizi.

Come è noto, un anno dopo il d.lgs 163/2006 abolì definitivamente l'intero articolo 6, comma 2.

L'evoluzione normativa è chiarissima. Si è passati da una disciplina di diritto interno posta a regolare e consentire espressamente il rinnovo, ad una disciplina necessitata ad adeguarsi a quella comunitaria, che non ammette il rinnovo espresso, ma si limita a regolare la ripetizione delle prestazioni. Il legislatore italiano, costretto alla luce della disciplina europea, manifestò in modo inconfutabile la volontà di dis-volere l'istituto del rinnovo, alla luce della valutazione di diritto europeo che si tratterebbe di un affidamento diretto, una procedura negoziata, i cui presupposti non sono conformi alle direttive.

Nonostante il quadro chiarissimo, qualcuno ha continuato a ritenere che un istituto soppresso esplicitamente dal legislatore come il rinnovo, potesse tuttavia risorgere dalle proprie ceneri, in applicazione dell'autonomia di diritto privato delle stazioni appaltanti. L'idea, dunque, è che se il bando preveda il rinnovo vero e proprio e non la ripetizione delle prestazioni di stampo europeo, in ogni caso sarebbe legittimo.

Si tratta di un chiaro aggiramento, anzi una vera e propria violazione delle leggi, che, tuttavia, alcune sparute sentenze amministrative hanno ritenuto possibile, nonostante il d.lgs 163/2006 non abbia mai ripetuto il contenuto dell'abolito articolo 6, comma 2, della legge 537/1993.

Ma, in Italia è difficilissimo far entrare realmente e fino in fondo i principi comunitari nella prassi, anche se magari sul piano formale le leggi sono conformi pienamente alle direttive europee.

Quindi, oltre all'idea oggettivamente infondata dell'ammissibilità del rinnovo espresso disposto coi bandi, purtroppo sostenuta da parte della giurisprudenza, la "prassi" ha cercato di approfittare dell'occasione della necessaria revisione del codice dei contratti alla luce della direttiva 24/2014/Ue, per indurre il legislatore a reintrodurlo. Come si ricorda, inizialmente la bozza di codice conteneva la riproposizione di una forma di rinnovo di diritto interno nell'articolo 106, comma 12. Però, anche per merito del parere del Consiglio di stato immediatamente accortosi della cosa, nel testo finale del d.lgs 50/2016 non v'è alcuna "nostalgica" disciplina del rinnovo espresso. ... Dunque, succede che l'articolo 216 del codice abbia introdotto un insieme di norme di diritto transitorio così mal espresse e complicate che nessuno ci abbia capito niente.

Sicchè, l'Anac si è sentita nel dovere di intervenire col "Comunicato del Presidente" 11 maggio 2016, avente ad oggetto "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito

dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016". Qui un inciso: avevamo creduto che la soft law fosse tipizzabile quanto meno in linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo; mal poiché l'articolo 213, comma 2, del codice consente all'Autorità di esprimersi anche con "altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati", evidentemente anche il "comunicato" del presidente entra di diritto a far parte della soft law, in attesa anche dei tweet, dei gesti, dei fischi e dei graffiti sui muri.

Tornando alla "fonte" del comunicato, essa sciaguratamente si dilunga sulla fattispecie del "rinnovo", affermando che restino ancora disciplinati dal previgente ordinamento "il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara".

Un'affermazione, questa, due volte non condivisibile ed erronea, perché:

1) il d.lgs 163/2006 non regola per nulla il rinnovo; come si è detto sopra, parte della giurisprudenza ha ammesso il rinnovo previsto col bando nell'esercizio dell'autonomia di diritto privato. Ma, se il d.lgs non regola il rinnovo, non può esistere alcun diritto transitorio che lasci ancora in piedi una norma inesistente;

2) l'indicazione dell'Anac è del tutto priva di motivazione. Anche ammesso che il rinnovo fosse disciplinato dal d.lgs 163/2006 – il che non è – comunque non si capisce quale sia la ratio secondo la quale un contratto integralmente nuovo, quello rinnovato, e totalmente autonomo dal primo, al quale resta solo logicamente connesso dalla clausola di rinnovo, debba rispettare il regime normativo (inesistente) precedente e non quello vigente al momento della stipulazione del rinnovo.

Ma, al di là degli evidenti vizi logici e di legittimità del comunicato sul punto, esso ha già dato fiato alle trombe di chi ritiene, nonostante tutto, che sia ancora possibile in Italia un rinnovo di diritto interno, distinto da quello europeo, e pazienza che il tentativo di reintrodurre una disciplina espressa con la prima stesura dell'articolo 106, comma 12, del codice sia stato fermato con risolutezza da Palazzo Spada.

Dunque la poco meditata ed erronea affermazione dell'Anac sortisce un altro effetto esiziale: quello di fornire ulteriori argomentazioni, per quanto speciose, ai sostenitori del rinnovo di diritto interno. I quali non terranno sicuramente conto del fatto che, anche a voler considerare condivisibile e legittima la ricostruzione dell'Anac sulla questione, l'accenno al rinnovo non può che riferirsi ad una constatazione di fatto: alla data del 19 maggio erano in piedi certamente bandi che prevedevano il rinnovo e, dunque, l'indicazione dell'Anac è solo ed esclusivamente rivolta al passato e non può essere considerata fonte di disciplina del rinnovo per il futuro. Va bene la soft law, ma essa deve fermarsi alla specificazione delle regole, non può andare fino alla posizione delle norme: a questo compito, piaccia o non piaccia, può e deve attendere esclusivamente il Parlamento. Per altro, il Parlamento, anzi il legislatore delegato, ha anche provato a reintrodurre il rinnovo espresso, ma alla fine non lo ha fatto. Questa argomentazione da sola assorbe qualsiasi altra, per dimostrare che il rinnovo è da considerare definitivamente (e lo è da almeno 2 decenni) espunto dall'ordinamento.

Né vale appellarsi all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ove ai fini del calcolo dell'importo dei contratti per determinare le soglie, si specifica che si "tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara". La norma, infatti, è praticamente identica a quanto prevedeva l'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 163/2006 ("Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto"). Ma, nel previgente sistema, come ricordato sopra, nessuno ha mai pensato che detta norma fosse posta a fondamento di un rinnovo di diritto interno diverso dalla ripetizione delle prestazioni; tanto che quella parte di giurisprudenza e di dottrina ancora abbarbicata alla coperta di Linus del rinnovo ne fondava la legittimità non sulle previsioni del codice dei contratti (imprese impossibile alla luce di una interpretazione orientata a rispettare le direttive europee), ma all'autonomia di diritto privato, assunta – erroneamente – come fonte di deroga alla normativa sugli appalti che, invece, ha l'esatto scopo proprio di limitare l'autonomia privata delle stazioni appaltanti, allo scopo di garantire l'applicazione dei principi oggi ben espressi dall'articolo 30 del codice, tra i quali quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e pubblicità, del tutto inconciliabili con un rinnovo extra ordinem di matrice interna.

Il riferimento dell'articolo 35, comma 4, riguarda ovviamente l'ipotesi unica di riaffidamento di un contratto avente identico contenuto ad un precedente tra una stazione appaltante ed un operatore economico, prevista, nel nuovo codice, nell'articolo 63, comma 5: "La presente procedura [cioè quella

negoziata, nda] può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale".
Nei fatti è un rinnovo, certo, ma vincolato a specifici presupposti e condizioni che rendono qualsiasi altro rinnovo disposto con modalità e regole differenti semplicemente illegittimo.>>
L'istituto della proroga è disciplinato dall'art. 106, comma 11 d.lgs 50/2016, il quale prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e qualora esplicitamente prevista nel bando e nei documenti di gara e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. La durata della proroga deve essere preventivamente stimata e il relativo valore considerato nel calcolo del valore dell'appalto, a norma dell'art. 35, comma 4 d.lgs 50/2016.
Per il tempo di durata della proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante. Secondo le indicazioni di ANAC il valore della proroga deve essere considerato nell'importo dell'appalto al momento della richiesta di CIG in quanto la proroga non si configura come un nuovo contratto. La redazione degli atti di gara deve quindi essere preceduta da complesse attività volte a definire, nell'ambito della programmazione biennale, gli esatti contenuti delle prestazioni oggetto della gara.
La proroga non può che essere quella già prevista nel contratto e non una decisione di affidare direttamente, che qualora approvata deve essere motivata da cause eccezionali e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. In detta ipotesi, che si configura come nuovo contratto, la motivazione sarà quindi l'elemento principale che dovrà essere riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, riscontrata ed adeguatamente ponderata delle ragioni di interesse pubblico giustificanti la proroga e obiettivamente indipendenti da responsabilità dell'amministrazione medesima tenendo presente che essa comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
Responsabili dell'attuazione e tempistica.
I responsabili del servizio sono tenuti a redigere un elenco degli appalti della fornitura di beni e servizi da espletare nell'arco del triennio, in modo da limitare a casi eccezionali, rigorosamente predeterminati e limitati nel tempo, il ricorso all'istituto della cosiddetta proroga tecnica da assumere, in ogni caso, sempre nel rispetto della normativa vigente.
I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione e a tale scopo programmano annualmente entro il mese di febbraio le scadenze degli appalti in corso dell'anno in modo da evitare proroghe.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi.
In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

5. Monitoraggio contratti e contributi.
Occorre procedere ad un monitoraggio dei rapporti Comune/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti che si sono occupati della pratica.
Responsabili dell'attuazione e tempistica
Nell'ambito dei controlli interni si procederà ad un controllo a campione delle pratiche assoggettate a controllo interno.

Al responsabile del servizio e ai dipendenti suddetti sarà chiesta apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante che non si hanno rapporti di parentela o affinità con i soggetti interessati alle pratiche.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

6. Verifica calcolo valore contratto.

Saranno sottoposti alla verifica dell'esatto calcolo del valore del contratto, da parte del nucleo di controllo interno, gli affidamenti che al termine dell'esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (pag.20 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il nucleo di controllo interno richiede ai responsabili del servizio l'elenco dei contratti stipulati che ricadono nella fattispecie e verificare le motivazioni che hanno portato all'aumento. Il controllo viene effettuato annualmente entro il mese di dicembre.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

7. Clausola compromissoria.

L'art. 209 d.lgs. del 18.4.2016, n. 50 ha previsto che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Si ritiene, come misura ulteriore di prevenzione, di prevedere il divieto per i responsabili del servizio di inserire nei contratti di lavori, di forniture e di servizi, o conseguenti a concorsi di progettazione e di idee, ovvero di quelli conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sia le clausole compromissorie per deferire ad arbitri la decisione di quelle controversie che in futuro dovessero insorgere nell'esecuzione dei contratti, sia clausole per far decidere da arbitri, invece che dai tribunali ordinari, controversie che siano già insorte fra i contraenti.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione. A tale scopo, prima della sottoscrizione dei contratti finalizzati all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture, i responsabili del servizio si accertano che non sia previsto negli stessi l'inserimento della clausola compromissoria. Si consiglia inoltre agli stessi l'inserimento all'interno del contratto di una espressa esclusione della medesima clausola compromissoria.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un contratto sarà verificato che nello stesso non sia previsto l'inserimento della clausola compromissoria. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

8. Meccanismi di comunicazione di fatti corruttivi tentati o realizzati.

I responsabili del servizio e il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari sono tenuti a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'amministrazione e il contesto in cui la vicenda si è sviluppata.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio comunicano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i fatti suddetti entro 48 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

9. Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza.

L'ANAC, in data 2.02.2022, ha approvato gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, la cui sezione III è allegata come **Tavola 4** al presente PTPCT.

Il segretario comunale, con apposita nota, ha attenzionato i Responsabili dei servizi sulla SEZIONE III che contiene specifici focus sulle criticità riscontrate dall'ANAC nella gestione degli appalti e dei conseguenti contratti.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili dei servizi danno attuazione alle disposizioni sopraccitate.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

SEZIONE SECONDA
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1. Premessa.

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

La normativa in materia di trasparenza consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, in modo da permettere il cosiddetto "controllo diffuso", che ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale nei modi e nei tempi previsti dalla norma.

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato il d.lgs. 33/2013 in numerose parti la disciplina in materia di trasparenza con la finalità di perseguire: " . . . *l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. ... Sempre in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC. Non per questo l'organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. ... Per quanto riguarda i PTPC, a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, salvo eventuali modifiche anticipate proposte dal RPCT, i PTPC regionali dovranno contenere l'apposita sezione in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall'art. 10, co. 1, del medesimo decreto, come sostituito dal d.lgs. 97/2016."*

Pur facendo confluire le misure di trasparenza in un'apposita sezione del PTPCT si è ritenuto di mantenere la previsione di un P.T.T.I. in quanto ritenuta maggiormente funzionale alla comprensione da parte dei soggetti interni chiamati ad applicarla e di quelli esterni chiamati a verificarne l'attuazione. Specie nell'attività di formazione interna svolta dal 2013, si è fatto continuo riferimento al P.T.T.I. come riferimento per le misure di trasparenza e dei soggetti tenuti ad applicarle.

2. Normativa di riferimento.

- Legge 6/11/2012, n. 190, recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto legislativo 13/03/2013, n. 33, recante: il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010, recante: "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012, recante: "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, recante: "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell'intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 22/05/2013, n. 26 e successivi chiarimenti in data 13/06/2013;
- Decreto legislativo 8/03/2005, n. 82, recante: "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26/07/2010, con aggiornamento del 29/07/2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2/03/2011 avente a oggetto le "*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*";
- Determinazione A.N.AC. del 17/6/2015, n. 8 recante: "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";
- Delibera A.N.AC. del 28/12/2016, n. 1309 recante: "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.*";
- Delibera A.N.AC. del 28/12/2016, n. 1310 recante: "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*".

Tutta la normativa citata nel P.T.T.I. deve intendersi riferita, con rinvio dinamico, al testo vigente a seguito delle eventuali modifiche e integrazioni.

3. Il collegamento del P.T.T.I. con il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione e il piano della performance.

Nella determinazione dell'A.N.AC. del 28/10/2015, n. 12 si legge "... *La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della l. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ...* ".

Nella delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016 si legge: " ... *Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ...* "

Nel presente PTPCT è stata pertanto prevista un'apposita sezione, denominata "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", contenente le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza con la previsione di soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, e con la chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare.
I compiti individuati nel PTTI per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche devono, inoltre, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle *performance*; l'attuazione delle misure previste nel PTTI diviene quindi uno degli elementi di valutazione del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.
(pagg. 8, 11, 12, 15 determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015)

4. L'elaborazione del P.T.T.I.
Il P.T.T.I. è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (cd. *stakeholder*) al fine del raggiungimento dell'attuazione del principio della trasparenza come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" (art. 1, comma 1, d.lgs. 14/03/2013, n. 33).

5. Strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza.
Il sito istituzionale del Comune è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti.

6. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati.
I responsabili del servizio, ciascuno per il servizio di propria competenza, sono i "*referenti per la trasparenza*", e concorrono in prima persona alla corretta attuazione del P.T.T.I., assumendo la responsabilità dell'avvenuto inserimento dei dati di propria competenza nelle varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", riassunti **nella Tavola allegato 2 "Obblighi di pubblicazione in sezione amministrazione trasparente"** al presente PTPCT:

Id	*Servizio*	*Responsabile titolare di posizione organizzativa*
1	Amministrativo contabile	Plozner Mauro
2	Tecnico	Smaniotto Roberto
3	Popolazione	Costantino Dalla Costa

Ove **nella Tavola allegato 2** sia genericamente indicata la dicitura "responsabili del servizio", la stessa deve intendersi riferita a ciascun responsabile per i dati di propria competenza.

7. Pubblicazione dei dati.
In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito istituzionale dell'ente viene riportata una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti dell'ente, elencati in modo completo nell'allegato 1 della delibera 28/12/2016, n. 1310 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*", il quale sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione "Amministrazione trasparente".
Il responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

8. Iniziative di comunicazione della trasparenza.
Il P.T.T.I. viene annualmente illustrato, unitamente al PTPCT (del quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, nell'apposita "*giornata della trasparenza*". Della

convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.

9. Processo di attuazione del P.T.T.I.

Almeno una volta all'anno il responsabile della trasparenza, avvalendosi di un impiegato, procede ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati (*controllo formale*); nel caso in cui riscontri tale circostanza, la segnala al responsabile del servizio, attribuendogli un termine per adempiere.

Qualora il responsabile della trasparenza, pur riscontrando la presenza di dati nelle varie sezioni e sottosezioni, ritenga che gli stessi non siano aggiornati o siano parziali, può chiedere al responsabile del servizio competente una conferma in ordine all'avvenuto inserimento di tutti i dati e, nel caso in cui il responsabile del servizio comunichi la mancanza di dati, gli attribuisce un termine per adempiere (*controllo sostanziale*).

Almeno due volte l'anno i responsabili del servizio, avvalendosi di idoneo personale, procedono ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente" di propria competenza, rilevando l'eventuale mancanza di dati; nel caso in cui riscontrino tale circostanza, i responsabili del servizio dispongono per l'inserimento dei dati mancanti.

I responsabili del servizio, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale "*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*", nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "*diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*" e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che "*è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ... qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*"

10. Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

I responsabili del servizio, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale "*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*", nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "*diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*" e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che "*è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ... qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*"

11. Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

Degli adempimenti viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto delle misure nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

SEZIONE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI

1. Responsabilità connesse al PTPCT

Si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie di responsabilità connesse al PTPCT.

Responsabile della prevenzione della corruzione:

a) *responsabilità dirigenziale*: in caso di mancata proposta del PTPCT o mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti;

b) *responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine*: in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato (responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti assegnati dalla Legge e dal PTPCT);

c) *responsabilità disciplinare per omesso controllo*: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT.

Responsabili del servizio

a) *Responsabilità dirigenziale*: violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1, comma 33, legge 6/11/2012, n. 190; violazione degli obblighi attribuiti dal PTPCT;

b) *Responsabilità dirigenziale*: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici;

c) *Responsabilità disciplinare*: violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT.

Responsabili del servizio e dipendenti.

a) *Responsabilità disciplinare*: violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT;

b) *Responsabilità disciplinare*: violazione dell'obbligo di informazione o collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Relazione sull'attività svolta. Responsabili dell'attuazione e tempistica.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il termine stabilito dall'ANAC, pubblica l'apposita scheda *standard* che i responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge 6/11/2012, n. 190 e dal PNA (paragrafo 3.1.1., p.30) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite gli addetti al servizio amministrativo contabile, garantisce gli adempimenti succitati entro le scadenze sopra indicate.

3. Comunicazione PTPCT.

Il *link* indicante la pagina *web* in cui è possibile reperire il PTPCT è trasmesso, a cura del responsabile del servizio amministrativo - contabile, a tutto il personale dipendente del Comune, mediante comunicazione a mezzo mail.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'ambito di una conferenza dei responsabili del servizio, illustrerà il PTPCT con particolare riferimento alle modifiche introdotte rispetto alla precedente stesura.

I responsabili del servizio hanno l'obbligo della medesima incombenza nei confronti del personale dipendente addetto alle unità organizzative individuate a rischio dal PTPCT.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i responsabili del servizio, i dipendenti provvedono annualmente agli adempimenti suddetti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Francesco Pucci

Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.12.2021 (allegato 3).

SERVIZIO	POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	SITUAZIONE DEL POSTO	TITOLARE DEL POSTO	POSIZIONE ECONOMICA
SERVIZIO TECNICO						
	1	D1	Istruttore direttivo tecnico	Coperto	Smaniotto Roberto (Responsabile del servizio)	D3
Part –time 18 ore settimanali in distacco presso il servizio associato urbanistica ed edilizia privata presso l'Unione Montana Feltrina	1	C1	Istruttore tecnico	Coperto	Bassani Rita	C5
	1	C1	Istruttore tecnico	Vacante	Strambi Fabrizio	C4
	1	B3	Collaboratore professionale addetto all'ufficio tecnico	Coperto	Bertelle Sonia	B5
	1	B3	Collaboratore professionale macchine operatrici complesse	Coperto	Montibeller Luca	B3
	1	B3	Collaboratore professionale macchine operatrici complesse	Coperto	De Rocchi Marco	B6
	1	B3	Collaboratore professionale macchine operatrici complesse	Coperto	Poletti Giulio Loris	B4
	1	B3	Collaboratore professionale macchine operatrici complesse	Coperto	Mores Andrea	B4
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE						
Ufficio Ragioneria – Personale						
	1	D1	Istruttore direttivo amministrativo – finanziario	Coperto	Plozner Mauro (Responsabile del servizio)	D3
	1	B3	Collaboratore professionale finanziario	Coperto	Ceccato Rosita	B5

Ufficio Segreteria						
	1	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto	Strappazzon Loretta	C3
SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE						
Ufficio Servizi Demografici						
	1	D1	Istruttore direttivo Servizio alla Popolazione	Coperto	Dalla Costa Costantino (Responsabile del Servizio)	D3
	1	C1	Istruttore amministrativo	Coperto	Busnardo Giuseppe	C4

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2022

SINDACO						
Ufficio Polizia Locale						
	1	C1	Istruttore di polizia locale	Vacante	De Palma Luigi	C5

Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 11/ 12/2021 (allegato 4).

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
E
DI UTILIZZO DEL TELELAVORO
PER GLI ANNI 2022/2023/2024

Documento redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

SOMMARIO

PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare nel proprio sito istituzionale, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità e di utilizzo del telelavoro.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione	Comune di Arsiè
Sede legale	Piazza Marconi 1 – 32030 ARSIE' (BL)
Indirizzo PEC per le comunicazioni	arsie.bl@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Arsiè si estende su una superficie complessiva di 64 Kmq ed è un comune interamente montano, con un'altitudine che parte dai 314 metri s.l.m. della sede municipale per arrivare ad oltre 1.500 metri della località Cima Campo. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un lago artificiale, realizzato negli anni cinquanta del secolo scorso per lo sfruttamento delle acque a fini idroelettrici, e dalla presenza di alcune frazioni, nonché di numerosi nuclei abitativi sparsi e situati anche a notevole distanza dal capoluogo, alcuni dei quali tuttora stabilmente abitati. La rete stradale di competenza comunale si estende per 132 chilometri; è presente un depuratore per il trattamento delle acque reflue e la rete acquedottistica fa capo al BIM gestione servizi pubblici di Belluno.
La popolazione al 31.12.2020 era pari a 2.226 abitanti, la maggior parte dei quali residenti nel capoluogo e nelle località di fondovalle ed è rilevante la presenza di anziani e di nuclei formati da un solo

componente.
Nel Comune sono presenti due sezioni di scuola per l'infanzia, una ubicata in frazione Rivai ed una in frazione Fastro, una sezione di scuola primaria ed una sezione di scuola secondaria di primo grado, che fanno parte dell'Istituto scolastico comprensivo di Fonzaso e Lamon. E' stato approvato il Piano Regolatore ed il piano per gli insediamenti produttivi e, presso la zona artigianale, sono presenti alcune attività produttive sia artigianali che industriali.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo	**Breve descrizione dell'obiettivo**	**Intervento da realizzare**	**Tempi intermedi e termine finale**
Formazione personale in materia di obblighi di accessibilità	Accrescere la cultura degli operatori sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale. Pubblicare documenti in formato accessibile.	Formare, in appositi incontri, il personale che produce documen-ti informatici da pubblicare sul sito istituzionale, affinché i docu-menti rispettino le regole di accessibili-tà in tutto il procedimento di pubbli-cazione	31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

UTILIZZO DEL TELELAVORO

L'organizzazione della struttura prevede, in base agli atti organizzativi dei responsabili dei servizi da emanare in seguito all'approvazione dei Pola (Piani organizzativi per il lavoro agile), la possibilità di utilizzo del telelavoro.

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.12.2021 (allegato 5).

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

****

Cat.	**Anno 2022** Assunzioni previste	**Anno 2023** Assunzioni previste	**Anno 2024** Assunzioni previste
D	0	0	0
C	0	0	0
B	0	0	0
A	0	0	0
Totale	0	0	0

****

Note:

1) le assunzioni previste, da effettuare previo esperimento della procedura di mobilità, sono funzionali alla sostituzione in ruolo di dipendenti collocati a riposo e/o cessati volontariamente.
2) ai sensi dell'articolo 16 legge 12.11.2011, n. 183, che nel Comune non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti in eccedenza e che l'ente non è quindi tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
3) si provvederà ad un'assunzione a tempo determinato di un agente di polizia locale mediante utilizzo dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada, come previsto dall'art. 142 comma 12 ter del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.) e secondo le "Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014. (Delibera n. 13/SEZAUT/2015/ INPR)".

Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 10 / 09 /2022 (allegato 6).

PIANO DI FORMAZIONE PER GLI ANNI 2022/2023/2024

La formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie dirette a conseguire una maggior qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni.

Al fine di avere una efficace politica delle risorse umane, la formazione è infatti una leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi primari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo.

Il piano della formazione:

- definisce gli obiettivi;
- stabilisce le priorità;
- impegna e alloca le risorse;
- garantisce che le risorse destinate ai corsi di formazione siano impiegate in modo appropriato.

UFFICIO FORMAZIONE

L'Ufficio formazione è istituito presso il Servizio Personale, ed organizza e gestisce le attività formative rivolte ai dipendenti e ai Responsabili dei servizi.

Specificatamente:

- procede alla rilevazione dei fabbisogni formativi dei vari servizi;
- predispone e gestisce il piano di formazione;
- dà seguito (iscrizione -richiesta CIG - DURC predisposizione determinazione - liquidazione fatture – inserimento nella sezione amministrazione trasparente - inserimento nella procedura delle presenze delle ore di formazione di ciascun dipendente) alle richieste dei responsabili per la partecipazione a corsi di formazione del loro personale;
- gestisce interventi formativi di natura trasversale o comune a più servizi;
- gestisce in termini amministrativi e organizzativi gli interventi formativi residenziali.

La richiesta di iscrizione ai corsi, completa dei nominativi dei dipendenti coinvolti, deve essere inviata all'Ufficio Formazione dal responsabile del servizio interessato in tempo utile rispetto alla data prevista per il corso.

RISORSE ASSEGNATE

Le risorse finanziarie disponibili sono uno stanziamento per la formazione del personale pari a Euro 1.000,00 per ciascun anno.

OBIETTIVI

Il piano formativo del Comune vuole perseguire i seguenti obiettivi:

Obiettivo generale: migliorare lo sviluppo delle risorse umane, valorizzare le risorse personali, per ottenere, in parallelo, un efficace sviluppo organizzativo.
Obiettivi più specifici: soddisfare il fabbisogno formativo dettato da:

- innovazioni di carattere normativo e/o tecnologico,
- nuove assunzioni,
- attuazione obblighi di legge,
- necessità di aggiornamento professionale derivanti da necessità di approfondimento o da nuove mansioni,
- particolari obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi (che implicano conoscenze e competenze nuove).

La formazione sarà svolta prioritariamente con modalità *webinar* o videoconferenza, nonché mediante eventuali altre modalità formative a distanza.

I vantaggi della formazione in house sono:

- la personalizzazione del servizio " su misura" dell'intero percorso formativo;
- la flessibilità, ovvero la possibilità di scegliere una o più giornate di corso;
- non comporta spostamenti e quindi un risparmio sul costo delle missioni;
- la possibilità di formare un alto numero di dipendenti e quindi un contenimento dei costi del *budget* formativo.

Le esigenze formative potranno essere soddisfatte consentendo al personale dipendente di partecipare anche ad iniziative formative realizzate presso soggetti esterni, sempre nel rispetto dei vincoli organizzativi, di bilancio e della procedura adottata per la gestione dell'attività formativa.

Ai titolari di posizione organizzativa, in qualità di responsabili della gestione delle risorse umane che da essi dipendono, è demandato il compito di individuare i partecipanti alle singole iniziative formative, nel rispetto dei vincoli organizzativi, di bilancio e della procedura adottata per la gestione della attività formative.

ATTIVITA' FORMATIVE 2022

I dipendenti dei vari servizi del Comune hanno partecipato ai seguenti corsi di formazione

- Servizio vigilanza: partecipazione al corso di formazione *"Maneggio armi",* organizzato dalla sezione di Feltre dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
- Servizio tecnico: partecipazione al corso di formazione "*Monitoraggio Opere Pubbliche – Rendicontazione finanziamenti*", che si è tenuto in modalità webinar, organizzato dal Centro Studi Bellunese in collaborazione con il Centro studi Amministrativi della Marca Trevigiana;

- Servizio vigilanza - partecipazione al corso di formazione "*Nuova piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici*", organizzato dall'Associazione Nazionale Notifica Atti.
- Servizio amministrativo contabile: adesione alla ~~a pr~~oposta di formazione continua "*Competenze digitali per la Pubblica Amministrazione",* organizzato on line dal Ministero per la Funzione Pubblica, che prevede un test finale di verifica dell'apprendimento (livelli base, intermedio ed avanzato).

FORMAZIONE 2023 E 2024

Per l'anno 2023 e 2024 si ritiene di proseguire con l'attività formativa riguardante tutti gli ambiti del Comune, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:

- in materia di competenze digitali;
- gestione appalti e contratti;
- bilancio e/o gestione delle risorse finanziarie;
- edilizia privata ed urbanistica.

I titolari di posizione organizzativa potranno formulare proposte formative finalizzate alla modifica del presente piano.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

La formazione prevede anche corsi obbligatori in quanto prescritti da disposizioni di legge, in particolar modo verranno trattati i seguenti argomenti:

- formazione obbligatoria prevista dal PTPCT vigente nel tempo;
- sicurezza sul lavoro in particolare per la squadra esterna operai, gli autisti e il personale della polizia locale.

****